

Ileana Del Bagno

La stampa cattolica al cospetto delle leggi razziali*

SOMMARIO: 1. Dalla Germania all'Italia - 2. Accordi e condivisione di interessi - 3. Le concomitanti scelte del regime - 4. I risvolti giuridici dell'antigiudaismo cattolico - 5. I Concordati in bilico - 6. La 'prudenza' nemica della dignità umana

ABSTRACT: The Agreements concluded by the Church of Rome with the totalitarian States were based on a common platform of ideological and political orientations, so as to induce the vatican hierarchy to follow the first racial measures laid down by the fascism in 1937. In the articulated developments of the Italian context, collaborative attitudes of this remained a constant element, herald of various legal proposals that could be adopted in drafting the legislation of 1938. It was traditional anti-judaism, rooted in many church groups, to hinder an absolute opposition to the State's legislative initiative. When the Agreement wavered, the Vatican hastened to launch the reform that established a new system of Courts in Italy. The being processed encyclical against racism, meanwhile, met a deadly setback. Of this complex interaction of juridical and political-social events, the catholic newspapers offered great testimony and, to the not uniform positions adopted by pope Ratti and his entourage, in many circumstances, was a litmus test.

KEY WORDS: racial laws, Patti lateranensi, anti-semitism, non-retroactivity, regional ecclesiastical Courts, catholic newspapers.

1. Dalla Germania all'Italia

La Civiltà Cattolica, quindicinale della Compagnia di Gesù dal 1850, nonché “la più antica di tutte le riviste italiane ancora attive”¹, nei suoi quaderni del 2008 ospita pregevoli studi sul tema della promulgazione, in Italia, delle leggi razziali. Se l'occasione è scaturita dall'intento di celebrare la “ricorrenza anniversaria di una delle pagine più infelici e vergognose della storia nazionale”, la ragione profonda poggia specialmente sulla “possibilità di ricostruire quelle tristi vicende”² alla luce di nuove fonti inedite: opportunità avveratasi dopo che l'Archivio Segreto Vaticano, dal settembre 2006, ha consentito agli studiosi l'accesso ad una miniera di documenti originali relativi al periodo che copre il pontificato di Pio XI, dal 1922 al 1939.

* Il presente saggio è destinato agli Studi in memoria di Maria Cristina Folliero.

Nelle note a seguire mi avvalgo delle seguenti abbreviazioni: OR per indicare *L'Osservatore Romano*, CC per *La Civiltà Cattolica*; DR per *La difesa della razza. Scienza Documentazione Polemica*.

¹ “L'idea che spinse alla fondazione della rivista fu quella di difendere “la civiltà cattolica”, come allora Nelle note a seguire mi avvalgo delle seguenti abbreviazioni: OR per indicare *L'Osservatore Romano*, CC per *La Civiltà Cattolica*; DR per *La difesa della razza. Scienza Documentazione Polemica*.

¹ “L'idea che spinse alla fondazione della rivista fu quella di difendere “la civiltà cattolica”, come allora la si concepiva, minacciata dai nemici della Chiesa, in particolare dai liberali e dai massoni, che andavano ispirando molte linee portanti dell'Italia risorgimentale”. Cfr. la pagina ufficiale di presentazione della rivista, sez. *Quaderni*, in <http://www.laciviltacattolica.it/la-civiltà-cattolica/> (consultata il 7 luglio 2017).

² G. Sale, *Il “Manifesto della razza” del 1938 e i cattolici*, sommario nell'indice, in CC, 5 lug. 2008, s.p.

Avvalendosi di tale osservatorio storico privilegiato e leggendo le carte “dal punto di vista cattolico”³, gli studi di Giovanni Sale dimostrano che, di fronte ad una propaganda incalzante attivata dal regime⁴ ed alla sequenza di previsioni normative sempre più stringenti, l’atteggiamento della Santa Sede non si profilò in maniera perfettamente unitaria e compatta, come invece in difesa del principale strumento operativo per la “*restauratio christiana*”⁵, l’Azione Cattolica. Nella crisi dei rapporti con l’Italia, ricomparsa nel 1938 spirando vento razzista, papa Ratti “assunse una posizione di critica aperta” (tanto da risultare imbarazzante per i prelati vicini ai circoli governativi), battagliera e non influente ai fini della legislazione statale (di favore per benemeriti e battezzati), rispetto a quelle ben più “dialoganti”, “interlocutorie” e meno audaci che gli “organi centrali della Chiesa e la stampa cattolica ufficiale”⁶ tennero. Risulta confermato altresì che la fascinazione prodotta dai principi eugenetici attinenti alla razza italiana ed alla cura della sua ‘purezza’, sin dai prelude iniziali non lasciò affatto indenne il mondo della cristianità vaticana, che approvò *de plano* i primi divieti posti in essere in tale direzione.

Mentre con “la fondazione di un impero coloniale degno di questo nome”⁷ trovava attuazione il progetto fascista di espansione in Africa orientale, il regio decreto del 19 aprile 1937 n. 880, “Sulle sanzioni per i rapporti d’indole coniugale tra cittadini e sudditi”, intese contrastare il fenomeno dilagante del “meticcio”. Per reprimere le relazioni *more uxorio* con donne indigene ed, in particolar modo, l’amplificazione delle indesiderate nascite, il concetto di razza si giuridicizzò, disponendo l’abbandono dell’indirizzo di moderata assimilazione di marca filofrancese, a cui l’Italia, non senza incertezze, si era fino ad allora uniformata⁸. Mirando a colpire la causa primaria di quei

³ *La Civiltà Cattolica* presenta il carattere di rivista di attualità, da cui “si può avere un panorama abbastanza completo delle vicende religiose e politiche italiane (e in misura più limitata, mondiali) dal 1850 a oggi “dal punto di vista cattolico””. Cfr. la pagina ufficiale di presentazione della rivista, sez. *Quaderni*, in <http://www.laciviltacattolica.it/la-civiltà-cattolica/> (consultazione avvenuta in data 7 luglio 2017).

⁴ Il “Manifesto della razza”, pubblicato in forma anonima sul *Giornale d’Italia* il 14 luglio 1938 sotto il titolo *Il Fascismo e i problemi della razza* e nuovamente in DR, a. I, n. 1, 5 ago. 1938, p. 1, n. 6, esplicitava che “esiste ormai una pura “razza italiana” e più avanti, preparando l’esclusione, che gli “ebrei non appartengono alla razza italiana” (ivi, n. 9). L’analogo documento tedesco si legge in CC, 2 lug. 1938, *Cronaca contemporanea*, p. 84.

⁵ Formula indicata, al riguardo, da C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Il Mulino, Bologna 2011, p. 282-283. In tema, cfr. già C.A. Jemolo, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino 1949, p. 484-489; diffusamente G. Verucci, *La Chiesa nella società contemporanea. Dal primo dopoguerra al Concilio Vaticano II*, Roma-Bari 1988; F. Margiotta-Broglio, *Pio XI*, in *Enciclopedia dei Papi*, III, Roma 2000, p. 617-632, spec. p. 621 e *passim*.

⁶ G. Sale, *Il “Manifesto della razza”*, cit., p. 15. Gli sviluppi crescenti delle tensioni tra il duce ed il papa sono evidenziati da Sergio Pagano, *Chiesa cattolica e leggi razziali*, in OR, 20 dic. 2008, p. 4. Sulle variegate dinamiche dei rapporti Stato-Chiesa nel ‘38 rimane imprescindibile il rinvio allo studio di R. De Felice, *Mussolini il duce*, II, *Lo Stato totalitario (1936-1940)*, Torino 1981, cap. I e cap. V.

⁷ *Dizionario di politica*, a cura del Partito Nazionale Fascista, Antologia, volume unico A-V, Roma 1940, voce *Razza* di Carlo Costamagna, p. 526.

⁸ Che la questione generale sorta sull’ordinamento giuridico delle colonie si fosse tradotta in un “laboratorio per disarticolare su basi razziali la nozione di soggetto unico di diritto” e per mantenere gli indigeni in una condizione di sudditanza è stato affermato da A. Mazzacane, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, in *Le leggi antiebraiche nell’ordinamento italiano*, a cura di Giuseppe Speciale, Bologna

naturali epiloghi, “venne creato il delitto di “madamato””. La politica razzista che si stava inaugurando fu salutata e recepita favorevolmente dalla Chiesa la quale, oltre a compiacersi con il Governo italiano per le scelte normative operate contro certe promiscuità, di buon grado accolse l’invito a collaborare nei territori conquistati, attraverso i suoi missionari, al fine di scoraggiare le forme di “ibride unioni” come di dissuadere i cattolici dal contrarre “matrimoni misti”¹⁰. Una corrispondenza di vedute giustificata da ragioni di indole morale e religiosa, che non collideva con “i saggi motivi igienico sociali intesi dallo Stato”¹¹ in ordine al diffuso pericolo di generare “prole minorata”¹² nella condizione giuridica, oltre che ingombrante per i padri di sangue europeo.

Che questo ‘sano razzismo’ potesse scivolare verso la deriva antisemita, già notoriamente raggiunta in Germania, non era da ritenere un’evoluzione del tutto improbabile. Gli equilibri delineatisi nello scacchiere internazionale dopo la costituzione dell’asse Roma-Berlino prospettavano similitudini e chiari “parallelismi” sul piano politico interno e normativo, quali espressioni di una stretta “comunità di idee”, già emersa nella lotta condivisa e solidale contro il ‘mostro’ del “bolscevismo”¹³. Nel frattempo, la strada imboccata dal nazismo si era palesata al congresso di Norimberga del settembre 1935 ed aveva preso concretamente forma nell’immediato, attraverso le successive tre leggi approvate dal Reichstag¹⁴. Da *L’Osservatore Romano*,

2013, p. 23-54, spec. p. 47-48. Dopo il 1936, come dichiarava Carlo Costamagna, il concetto di razza, da antropologico e sociologico, era divenuto anche giuridico. Ivi, p. 49.

⁹ *Dizionario di politica*, cit., p. 526. La legislazione coloniale italiana “per il passato era stata assai incerta in merito al fenomeno del meticciato. Per fortuna non andò mai in vigore quel “codice civile eritreo” del 1909 che ammetteva i meticci all’acquisto della cittadinanza metropolitana. [...] Anche la legge organica per l’Eritrea e per la Somalia del 6 giugno 1933, n. 999, consentiva tale possibilità [...]. Evidentemente la nostra politica legislativa risentiva l’influsso dell’indirizzo della legislazione coloniale francese che, dopo la grande guerra, era stato accentuato in senso favorevole al meticciato in vista di una politica di assimilazione” (*Ibidem*). O. De Napoli, *Oggetti di piacere e “insabbiati”. Reato di madamismo e “politicità del personale” nelle colonie dell’Africa Orientale Italiana*, in *Le leggi antiebraiche*, cit., p. 123-140, spec. p. 126-127 e 129, evidenzia che il r.d. n. 880, poi convertito nella legge n. 2590 del 30 dicembre 1937, differenziando tra i due *partner*, descriveva “come antigiuridico” il solo comportamento del cittadino italiano che, degradandosi ad avere relazioni stabili con persone di ‘razza inferiore’, finiva per danneggiare la ‘specie’ a cui egli stesso apparteneva. Cfr. anche S. Falconieri, *La legge e la razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico*, Bologna 2011, cap. I.

¹⁰ Cfr. G. Sale, *Il “Manifesto della razza”*, cit., p. 11-12, ove si riporta parte del testo della nota del 1 ago. 1938, indirizzata dal nunzio apostolico Borgongini Duca a Mussolini e conservata presso l’Archivio Segreto Vaticano.

¹¹ *Ibidem*.

¹² OR, 14-15 nov. 1938, *A proposito di un nuovo Decreto Legge*, p. 1.

¹³ OR, 20 set. 1937, *Il Capo del Governo italiano a Berlino*, p. 6. Come comunicava il quotidiano, Mussolini aveva affermato che in Italia e in Germania “non esistono dittature, che i poteri posano su un popolare consenso sì vasto che altrove non è, che i loro regimi costituiscono le più grandi e autentiche democrazie esistenti attualmente nel mondo”. Il bolscevismo poteva configurarsi come una “forma aggiornata delle più feroci tirannidi bizantine, inaudito sfruttamento della credulità popolare, ragione di servitù, di fame e di sangue, degenerazione umana”.

¹⁴ OR, 16-17 set. 1935, *Il discorso di Hitler davanti al Reichstag. Le nuove leggi*, p. 6. La testata trasmetteva, senza commenti, laconicamente, che esse disponevano sui temi della bandiera, della cittadinanza e della razza. La seconda legge stabiliva che erano cittadini solo quei “nazionali di sangue germanico o analogo che per la loro condotta a[ve]ssero] dimostrato di servire lealmente il Reich e il popolo”. La

che aveva seguito in maniera puntuale lo svolgimento delle varie sessioni e che curava di informare il pubblico dei suoi lettori sulle impegnative esternazioni di Hitler e degli autorevoli accolti, si riescono a cogliere alcune sfumature relative alle consapevolezze raggiunte dalla Santa Sede e, soprattutto, agli interessi monitorati, a quelli di volta in volta ritenuti meritevoli di pronta tutela e, perciò, di immediata replica.

I discorsi del *führer*, di Goebbels¹⁵, Hess¹⁶, Rosenberg¹⁷, Wagner¹⁸ avevano tracciato un limpido resoconto dell'orientamento ideologico-governativo come del

terza, intitolata “per la protezione del sangue e dell'onore germanico” conteneva pesanti proibizione concernenti i “matrimoni tra ebrei e nazionali di sangue germanico o analogo”: “tali matrimoni sono nulla [sic] anche se contratti all'estero (art. 1). Sono altresì proibite (art. 2) le relazioni extra-matrimoniali tra ebrei e nazionali di sangue germanico o analogo. Gli ebrei (art. 3) non possono tenere al loro servizio donne di sangue germanico o analogo aventi meno di 15 anni. Gli ebrei (art. 4) pertanto non potranno esporre né la bandiera, né i colori nazionali, saranno però autorizzati ad esporre quella loro propria sotto la protezione dello Stato”. Per i trasgressori era previsto prevalentemente il carcere. Diversamente, quando i rapporti con il Reich peggiorarono, i toni della stampa cattolica mutarono. Evidenziava gli “eccessi”, a cui il razzismo tedesco poteva condurre, l'analisi della legge sulle unioni coniugali: il matrimonio, da semplice contratto tra due individui, diveniva la “base” che assicurava alla società esistenza e forza, generando perciò nello Stato il diritto di vigilanza su tale “cellula”. Nell'interesse delle collettività, si rendeva possibile l'annullamento, benché non richiesto dai coniugi, di ogni unione resasi “inutile”. Cfr. CC, 6 ago. 1938, *Cronaca contemporanea*, p. 280-281. Di portata più vasta, ma altrettanto incisive, sono le riflessioni, contro quel “pervertimento ideale” seguito da un “materialismo brutale”, mosse da A. Messineo, *L'ordine giuridico della nuova Germania*, in CC, 17 set. 1938, p. 506-519: se per Hitler l'unico diritto, che l'uomo possiede, ma che “è insieme un sacrosanto dovere”, è quello di provvedere a che il sangue rimanga puro, si sta per postulare “l'assoluta negazione di tutti i diritti della persona umana” (ivi, p. 510). Il delitto dell'inquinamento della razza, “Rassenschande”, non poté che risultarne una conseguenza logica (ivi, p. 515).

¹⁵ OR, 15 set. 1935, *Le feste di Norimberga. Goebbels contro il comunismo*, p. 8. Sempre in ultima pagina, ma condividendone la linea di fondo, si riportava che il ministro aveva confutato un articolo apparso, su un giornale londinese, “sotto il titolo “Due dittature””, in cui si stabiliva un “parallelo analogico fra il regime nazionalsocialista e quello sovietico”. Egli, con toni alquanto fanatici, aveva messo in rilievo che si trattava di “dottrine inconciliabili, l'una distruttrice della cultura e l'altra costruttrice ed esaltatrice dei più alti valori nazionali e sociali”. Quindi Goebbels aveva reso un'esposizione minuziosa “dei metodi comunisti e dei suoi risultati nella vita economica e sociale in Russia, come pure della lotta sanguinosa che il nazionalsocialismo [aveva] dovuto sostenere per evitare che il comunismo si stabilisse pure in Germania, trasformandosi in pericolo e minaccia per l'Europa e il mondo intero”. L'ebraismo era denunciato come “causa originale del bolscevismo dimostrando, con la citazione dei nomi, che in tutti i paesi dove [erano] scoppiati disordini rivoluzionari la tendenza comunista degli elementi ebrei [aveva] avuto una parte importante nella sua preparazione e nella sua esecuzione. Sostenendo la lotta senza tregua e senza compromessi contro il comunismo concludeva: “la Germania e il suo capo compiono una missione di cui devono essere grate tutte le nazioni. Il pericolo della rivoluzione comunista continua minaccioso per tutti i popoli. Senza pretendere di ingerirsi nella politica interna di ciascun Paese e di dar consigli a nessun governo, la Germania alza la sua voce ammonitrice a tutte le nazioni contro la gravità del pericolo che il comunismo di ispirazione ebraica rappresenta per la loro cultura e la loro esistenza”.

¹⁶ Anche il luogotenente di Hitler si era soffermato sulla “nuova minaccia bolscevica sorta per il mondo dall'ultimo congresso internazionale comunista”, dichiarando che la Germania continuava ad essere “il più fermo baluardo” contro la sua espansione in territorio europeo. OR, 13 set. 1935, *Il proclama di Hitler al congresso di Norimberga*, p. 1.

¹⁷ OR, 14 set. 1935, *Le celebrazioni del “fronte tedesco del lavoro” al congresso di Norimberga*, p. 2. Egli, denunciando “il comunismo come nemico capitale della cultura europea, ha esposto le origini ebraiche

piano razzista e religioso intrapresi, ed insistevano su elementi programmatici rigorosi dettati all'insegna della massima intolleranza. Il processo di costruzione e di demonizzazione del nemico¹⁹ avrebbe consentito di definire al meglio la nuova identità della Germania. Desta qualche meraviglia che la testata romana, per quanto sempre aggiornata e propugnatrice del pacifismo universale, senza un rigo di commento o di critica riferisse un singolare episodio verificatosi alla vigilia di quel grande evento: Julius Streicher, governatore della città tedesca ospitante il raduno, aveva “pubblicato un numero speciale antisemita della rivista *Der Stürmer*, in cui espone[va] tutte le gesta degli Ebrei”, per poi dichiarare che il giorno in cui sarebbe stata pronunciata ed eseguita “la sentenza di morte contro gli Ebrei” avrebbe rappresentato “un giorno di salvezza per l'umanità” intera²⁰.

Il proclama di Hitler, invece, qualche preoccupazione immediata l'aveva destata. Egli asserì che il partito era deciso e pronto a continuare “con maggior vigore la lotta contro i suoi nemici tradizionali”, che passava ad elencare: “il marxismo ebraico e la democrazia parlamentare sua alleata, il centro cattolico pernicioso dal punto di vista politico e morale, e al fine alcuni elementi della borghesia reazionaria incorreggibile”. Finora, a suo dire, probabilmente “la pazienza del Governo” era stata “malintesa” dagli ebrei. Alla penna di “V.”, autore del commento in calce, non sfuggiva affatto il consolidarsi di forze che, professando “principii opposti alla morale cristiana ed all'insegnamento anche sociale della Chiesa”, risultavano “perniciose dal punto di vista e politico e morale all'ordinata vita dei popoli” indistintamente intesi. Tuttavia, le uniche rimostranze scandite furono indirizzate a confutare soltanto quelle critiche scagliate contro il clero, accusandolo di fare “della confessione cattolica uno

del movimento comunista, asserendo che la vittoria nazionalsocialista è stato il colpo più duro portato all'ebraismo che si apprestava a dominare tutto il mondo”.

¹⁸ *Ibidem*. Questi, in qualità di direttore della organizzazione medica e sanitaria del partito, aveva concentrato il suo discorso sui “principi della politica razzista”, di cui ora però si omettevano gli specifici contenuti.

¹⁹ U. Eco, *Costruire il nemico ed altri scritti occasionali*, Milano 2011, p. 10-12, ha sottolineato come il riconoscere se stessi implichi la presenza di altri. “Avere un nemico è importante non solo per definire la nostra identità, ma anche per procurarci un ostacolo rispetto al quale misurare il nostro sistema di valori e mostrare, nell'affrontarlo, il valore nostro. Pertanto quando il nemico non ci sia, occorre costruirlo. [...] Vengono costruiti come nemici non tanto i diversi che ci minacciano direttamente (come sarebbe il caso dei barbari), bensì coloro che qualcuno ha interesse a rappresentare come minacciosi, anche se non ci minacciano direttamente, così non tanto la loro minacciosità ne faccia risultare la diversità, ma la loro diversità diventi segno di minacciosità”. Un analogo gioco di specchi era utilizzato pure nell'elaborazione giuridica medievale, come traspare da F. Migliorino, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1984 e, in modo più specifico, da D. Quaglioni, “*Christianis infesti*”. *Una mitologia giuridica dell'età intermedia: l'ebreo come 'nemico interno'*, in *I diritti dei nemici*, “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 38 (2009), I, p. 201-224. Che l'essenza antisemita fosse scaturita dalla “originaria paura di se stessi” e della problematica condizione umana fu il pensiero espresso nel 1946 da Jean-Paul Sartre nelle *Réflexions sur la question juive*, Paris. Cfr. trad. it. di Ignazio Weiss Milano 1964³, p. 15. “Trattando un ebreo come un essere inferiore e pernicioso, affermo ad un tempo che io appartengo ad una *élite*” (ivi, p. 20). Tale falsato sentire rese alcuni soggetti capaci di arrogarsi il “potere di rappresentare l'umanità o la natura”. Così S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari 2012, p. 176.

²⁰ OR, 11 set. 1935, *La vigilia del Congresso nazista di Norimberga. Un nuovo Amam minaccia lo sterminio degli Ebrei*, p. 6.

strumento politico” di parte²¹. In tali sintomatiche circostanze, sino alla lettera enciclica *Mit brennender Sorge*²², della voce combattiva del pontefice non si incontra traccia.

Di fronte ai taglienti annunci e provvedimenti legislativi tedeschi del 1935, come attestavano le ultime notizie provenienti da Amsterdam, le resistenze e le reazioni potevano percorrere binari distinti da quello di un calcolato attendismo. Al momento, sembrava che tutta la gravità sottesa dall’impalcatura antisemita fosse stata percepita appieno soltanto dal polo economico del Paese confinante che, con assoluto tempismo, si mostrava in grado di suggerire all’Europa alcuni efficaci strumenti di pressione o di ritorsione da adottare. Infatti, abbattendo ogni indugio, “i direttori delle più importanti case olandesi di confezioni e prodotti tessili hanno deciso all’unanimità di procedere al boicottaggio definitivo e completo delle merci germaniche, come conseguenza delle recenti leggi contro gli Ebrei. Inoltre è stata nominata una commissione provvisoria che inizierà negoziati con gli altri settori dell’industria olandese per dare carattere generale al boicottaggio”²³.

²¹ OR, 16-17 set. 1935, p. 2, *Ancora del messaggio di Norimberga*. Pervenuto “il testo letterale” del discorso del *fibrer*, il solito “V.” ritornava sull’argomento del conflitto con la Chiesa con toni molto critici ed agguerriti: “anche quelle attività, che sono strettamente inerenti alla missione religiosa e morale della Chiesa e sono previste dallo stesso Concordato, quando non piacciono al nazionalsocialismo, sono considerate al pari della politica di parte e quindi ugualmente combattute”. La conclusione era che si stava lottando contro “il cristianesimo, annichilendo il Vangelo”.

²² Datata 14 marzo 1937, l’enciclica era indirizzata agli arcivescovi, vescovi e altri ordinari di Germania e svelava nitidamente le ragioni del tardivo intervento del pontefice che, sull’indirizzo religioso e politico maturato in tale regione, appariva in perfetto accordo con la gerarchia ecclesiastica. Proprio in apertura si dichiarava che “da lungo tempo”, con viva ansia e stupore crescente, Roma stava osservando “la via dolorosa della Chiesa e il progressivo acuirsi dell’oppressione dei fedeli”. In terra tedesca, l’“albero di pace” non aveva prodotto i frutti sperati, e non per colpa dei vertici cattolici che si erano “sforzati di gettare la semenza della vera pace”, ma di altri che sparsero la “zizzania della sfiducia, della discordia, dell’odio, della diffamazione, di un’avversione profonda, occulta e palese, contro Cristo e la sua Chiesa”. Di fronte a tali eccessi anticattolici, “la moderazione da Noi finora mostrata non Ci è stata suggerita da calcoli di interessi terreni né tanto meno da debolezza, ma semplicemente dalla volontà di non strappare, insieme con la zizzania, anche qualche buona pianta; dalla decisione di non pronunciare pubblicamente un giudizio, prima che gli animi fossero maturi per riconoscerne l’ineluttabilità”. Insomma Pio XI era uscito allo scoperto in via ufficiale, quando nell’ambiente vaticano si era compreso che la “tolleranza” cauta e temporeggiante stava per divenire condono e “favoreggiamento di quelle correnti”. Dopo la difesa, che non valicava un perimetro ben delineato, si passava all’attacco per scoccare gli strali contro Hitler, per quanto senza un riferimento esplicito e diretto: “solamente spiriti superficiali possono cadere nell’errore di parlare di un Dio nazionale, di una religione nazionale, e intraprendere il folle tentativo di imprigionare nei limiti di un solo popolo, nella ristrettezza etnica di una sola razza, Dio, Creatore del mondo, re e legislatore dei popoli. [...] La rivelazione culminata nell’Evangelo di Gesù Cristo è definitiva e obbligatoria per sempre, non ammette appendici di origine umana e, ancora meno, succedanei o sostituzioni di “*rivelazioni*” arbitrarie, che alcuni banditori moderni vorrebbero far derivare dal così detto mito del sangue e della razza”. Cfr. il testo dell’enciclica, nella traduzione edita in formato PDF sul sito ufficiale della Santa Sede, http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge.html.

²³ OR, 21 set. 1935, *Boicottaggio olandese delle merci germaniche*, p. 1.

Il giornale cattolico, intanto, mostrava di non essere all'oscuro dei paradigmi concettuali elaborati per dotare di una *ratio* giuridica la privazione dei diritti in capo a quanti ricoprivano la condizione di "ospiti speciali"²⁴.

2. Accordi e condivisione di interessi

L'enciclica *Mit brennender Sorge* specificava, in premessa, che nell'estate del 1933, a circa cinque mesi dall'insediamento di Hitler come cancelliere, "a richiesta del governo del Reich" erano riprese le trattative per un concordato con la Chiesa di Roma. Quell'impulso di origine tedesca, intercettato favorevolmente dalla Curia, che è solita non rifiutare "ad alcuno, se egli stesso non la respinga, la mano pacifica della Madre Chiesa", conferiva alla solenne operazione, conclusa in tempi brevi²⁵, un deciso carattere strategico-politico di mutuo vantaggio, oltre che religioso e pastorale ovviamente. Al fine di fissare "rapporti durevoli ed utili per entrambe le parti"²⁶, era scontato che dovessero stabilirsi dei riconoscimenti reciproci, anche impliciti, di autorità, di funzioni di governo e di competenze territoriali. L'intesa raggiunta e formalizzata il 20 luglio²⁷, a tutti gli effetti, realizzava una legittimazione incrociata, fornendo una sponda validante, in termini di consenso, di dignità e di affermazione del potere, ad uno Stato emergente in cerca di glorie e di sfere di dominio, ed un'ulteriore riprova, di analogo peso, ad un ordinamento spirituale e temporale che continuava a poggiare il suo carisma sull'idea ultramillenaria dell'universalità della *respublica christiana*.

Se da allora il *führer*, in un'ottica rispettosa e collaborativa, poteva sostenere di essersi "sforzato di annichilire il movimento ateo organizzato" e, in tal senso, di aver "purificato" la vita nazionale da quegli elementi che le "confessioni cristiane hanno o avrebbero dovuto combattere"²⁸, erano stati i Patti Lateranensi²⁹ ad elargire alla Chiesa

²⁴ A seguire, il quotidiano informava sullo stadio attuale della discriminazione antisemita: "il partito nazionalsocialista scrive che le relazioni tra la Germania e gli Ebrei esigevano un accordo speciale data la posizione che questi occupano in mezzo al popolo germanico. Essi sono ospiti in Germania al pari di tutti gli stranieri: sono però ospiti speciali, perché non hanno patria. Numericamente essi costituiscono una minoranza, che però non ricade nel concetto di minoranza stabilito dal diritto internazionale: ne deriva che, mentre viene concessa l'uguaglianza dei diritti alle altre minoranze, gli Ebrei ne restano esclusi per godere solo dei diritti degli stranieri residenti in Germania". Ivi, *Gli Ebrei del Reich consideranti come stranieri*.

²⁵ "Nonostante molte e gravi preoccupazioni, pervenimmo allora, non senza sforzo, alla determinazione di non negare il Nostro consenso. Volevamo risparmiare ai Nostri fedeli, ai Nostri figli e alle Nostre figlie della Germania, secondo le umane possibilità, le tensioni e le tribolazioni che, in caso contrario, si sarebbero dovute con certezza aspettare, date le condizioni dei tempi. E volevamo dimostrare col fatto, a tutti, che Noi, cercando solo Cristo e ciò che appartiene a Cristo, non rifiutiamo ad alcuno, se egli stesso non la respinga, la mano pacifica della Madre Chiesa". Cfr. il testo dell'enciclica, per il quale si rinvia alla versione italiana in PDF edita sul sito ufficiale vaticano, http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge.html. Una schema sintetico ed efficace delle tappe che, già dai mesi precedenti, avevano segnato il passaggio verso lo Stato autoritario è reso da G. Sale, *L'ascesa di Hitler al potere*, in CC, 1 mar. 2008, p. 425-438, spec. p. 435-436.

²⁶ Sono dichiarazioni di Hitler che si leggono in OR, 16-17 set. 1935, *Ancora del messaggio di Norimberga*, p. 2.

²⁷ Cfr. in tema C. Ottenga, *Il Concordato fra la Santa Sede e la Germania del 20 luglio 1933*, Milano 1960.

²⁸ OR, 16-17 set. 1935, *Ancora del messaggio di Norimberga*, p. 2.

cattolica amplissimi benefici di carattere fondativo. Le si garantiva “l’assoluta e visibile indipendenza” determinando, “in modo definitivo ed irrevocabile”, la composizione della ‘questione romana’, scoppiata nel 1870 con l’annessione di Roma al regno d’Italia. Il vero riscatto e la ‘rinascita’, in realtà, erano segnati dalla costituzione *ex novo* dello Stato della Città del Vaticano e dall’attribuzione della “piena proprietà” del relativo territorio con “l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana” alla Santa Sede. Se alla stessa, per tale via, si assicurava una “sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale”³⁰, il *codex iuris canonici* del 1917 indirettamente acquisiva piena rilevanza nell’ordinamento positivo dello Stato italiano. Bandendo l’avarizia, nell’annesso Concordato, che disciplinava i rapporti interni e “le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia”, all’art. 34 si disponeva il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico³¹, la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici nelle cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato³². A ben vedere,

²⁹ La Conciliazione, nella sua complessità di questioni giuridico-economiche, di rapporti istituzionali interrotti e ripresi, anche con riferimento alle iniziative avviate dal Governo Orlando, è stata oggetto di numerosissimi studi magistrali, a partire da C.A. Jemolo, *Chiesa e Stato*, cit., cap. VI e VII; F. Margiotta-Broglio, *Italia e Santa Sede. Dalla grande guerra alla conciliazione. Aspetti politici e giuridici*, Bari 1966; R. De Felice, *Mussolini il fascista*, II, *L’organizzazione dello Stato fascista (1925-1929)*, Torino 1995 (I. ed. 1968), cap. V; Idem, *Mussolini il duce. Gli anni del consenso 1929-1936*, Torino 1974, cap. III. Cfr. inoltre la voce *Concordato ecclesiastico* di Pietro Agostino D’Avack, in *Enciclopedia del diritto*, VIII, Milano 1961, p. 441 ss.; la voce *Concordato ecclesiastico* di Gaetano Catalano, in *Enciclopedia giuridica*, VII, Roma 1988, p. 4 e ss.; N. Picardi, *Alle origini della giurisdizione vaticana*, in “Historia et ius”, n. 1, 2012, paper 3.

³⁰ Cfr. la premessa ai Patti Lateranensi: la religione “cattolica, apostolica e romana” veniva confermata come la sola religione dello Stato italiano, la persona del papa dichiarata “sacra ed inviolabile” e al patrimonio immobiliare della Santa Sede concesse numerose esenzioni fiscali insieme a varie immunità personali. Margiotta-Broglio, *Pio XI*, cit., p. 626, rileva che in Italia e in Spagna l’alleanza concordataria era collegata al “preciso disegno” di far rivivere lo Stato cattolico, di “servirsi del regime totalitario per rafforzare il potere gerarchico nella Chiesa e per dare piena esecuzione, nel diritto dello Stato, alle decisioni e ai provvedimenti del potere spirituale”. Nello stesso senso già G. Miccoli, *La Chiesa e il Fascismo*, in *Fascismo e società italiana*, a cura di Guido Quazza, Torino 1973, p. 182-208.

³¹ Nel corso dei lavori per la formazione della legge matrimoniale n. 847 del 1929, i delegati pontifici avanzarono addirittura la pretesa di vietare la celebrazione del matrimonio civile ai cattolici, mozione che fu respinta per l’evidente ricaduta negativa sulla libertà di coscienza individuale e sulla vita di un istituto giuridico ultradecennale. Cfr. F. Finocchiaro, *Il matrimonio “concordatario” tra giurisdizione della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, in *Studi in memoria di Mario Condorelli*, I, Milano 1988, p. 604-605.

³² Il testo integrale dell’art. 34, comma 1, recita: “Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili”. In effetti, oltre a stabilire l’incompetenza dei tribunali statali ed a disporre la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità in termini di assoluto automatismo (commi 4-6) con detrimento delle garanzie processuali delle parti, pose altri limiti “quanto alle cause di separazione personale”: verificatesi tali controversie, “la Santa Sede consente che siano giudicate dall’autorità giudiziaria civile” (comma 7). Cfr. C. Rebutti, *L’ordinamento matrimoniale concordatario*, Biblioteca de Il diritto ecclesiastico, Roma 1940; Idem, voce *Matrimonio*, in *Nuovo Digesto Italiano*, VIII (1939), p. 244-312; Vincenzo Del Giudice, *Il matrimonio nel diritto canonico e nel diritto concordatario italiano*, Milano 1946; P. Fedele, *L’art. 34 del Concordato*, in “Quaderni di iustitia”, n. 12, *I Patti Lateranensi. Scritti giuridici per il trentennale della Conciliazione*, 1960, p. 56-65; A.C. Jemolo, *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile italiano* (direzione di Filippo Vassalli), v. III, t. I, fasc. 1°, Utet, Torino 1961⁴. Come emerge da *Giurisprudenza del diritto di famiglia. Casi e materiali*, a cura di Mario Bessone, raccolti da Massimo Dogliotti e Gilda Ferrando, I,

all'ombra dei molteplici privilegi lateranensi e delle riforme introdotte subito a seguire, si sancì la disparità dei culti religiosi³³ e, per taluni aspetti, già la disuguaglianza dei singoli³⁴. Più tardi, la tesi dell'incostituzionalità della giurisdizione dei tribunali ecclesiastici, in rapporto all'art. 71 dello Statuto Albertino e soprattutto alla luce della Carta del 1948, avrebbe animato vivacemente il dibattito dottrinale³⁵.

Dai negoziati e dai patti stipulati con il duce erano derivati risultati molto proficui e costruttivi per la Santa Sede, mentre negli abboccamenti con il cancelliere del Reich, nel complesso meno favorevoli, probabilmente prevalsero ragioni di convenienza, presentando il vantaggio finale di celebrare a livello europeo l'esistenza rigenerata dell'autorità pontificia e l'inossidabile rilievo della mediazione ecclesiastica. In realtà già da prima, con entrambi i *leader*, si era trovato un campo generale d'intesa con solidi profili di convergenza per vedute e per interessi. Tutti, pur nella specifica varietà degli orientamenti ideologici e politici, avevano molti 'nemici' in comune: la democrazia

Milano 2007⁷⁷ (I. ed. 1979), p. 127 ss., il delicato tema della "riserva", equiparabile ad un'abdicazione dello Stato all'esercizio della giurisdizione, si è riproposto più recentemente, in ambito dottrinale e giurisprudenziale, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 18/1982, (laddove ha disposto che, se il negozio matrimoniale canonico, "cui si attribuiscono effetti civili, nasce nell'ordinamento canonico e da questo è regolato nei suoi requisiti di validità, è logico corollario che le controversie sulla sua validità siano riservate alla cognizione degli organi giurisdizionali dello stesso ordinamento, conseguendo poi le relative pronunce dichiarative della nullità la efficacia civile attraverso lo speciale procedimento di delibazione"), tanto da orientare un parte della giurisprudenza di merito a ritenerla ancora pienamente sussistente. Al contrario, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (1988), ex art. 13 comma 1 dell'Accordo del 18 febbraio 1984, si sono espresse recisamente per l'abrogazione della riserva, in quanto contemplata da una disposizione dei Patti non riprodotta nel nuovo testo. In ordine a questi temi, su altri particolari e recenti sviluppi giurisprudenziali, si rinvia a Maria Cristina Folliero, *Cassazione e delibazione matrimoniale: il lungo addio. (I percorsi sghembi della Cassazione e la diritta via della Corte d'Appello di Firenze: un incrocio promettente)*, in "Il diritto ecclesiastico", 2000, fasc. 3, p. 722-778; e già Idem, *Giurisdizioni in materia matrimoniale e diritti confessionali*, Salerno 1992.

³³ Tanto che nel codice Rocco l'art. 402 introdusse il reato di vilipendio "della religione dello Stato" (dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 508 del 2000). Su tali disuguaglianze si rinvia a Guido Fubini, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano. Dal periodo napoleonico alla Repubblica*, Firenze 1974, p. 57-58; S. Mazzamuto, *Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all'età repubblicana*, in *Storia d'Italia, Annali*, 11, a cura di Corrado Vivanti, II, Torino 1997, p. 1765-1827, spec. p. 1781-1785.

³⁴ Ivi, p. 1785-1786, ove si pone in luce che nelle sedi dell'istruzione pubblica, mentre ci si poteva avvalere dell'insegnamento della religione cattolica oppure chiederne la dispensa, non era prevista un'analoga catechesi scolastica per gli acattolici. Inoltre il matrimonio concordatario consentì ai cattolici di sottoporsi al diritto canonico nella regolamentazione del matrimonio come atto e, in parte, come rapporto, con l'annesso godimento del privilegio paolino e della dispensa dal matrimonio rato e non consumato. Il matrimonio acattolico, al di là della particolare celebrazione, quanto alla disciplina dell'atto e del rapporto seguiva tutte le regole del matrimonio civile (*Ibidem*). Tanto che, dopo l'emanazione del r.d.l. n. 1728 del 1938 ed una sentenza del 20 aprile 1939 emessa dal Tribunale di Trieste, un qualificato indirizzo interpretativo coevo si soffermò sul divieto posto dall'art. 2 per definire i possibili trasgressori, dal cui novero escluse certamente il sacerdote cattolico, ma non anche il ministro di culto acattolico. Cfr. i punti argomentativi riportati in P. Bova, *Matrimonio concordatario e sue controversie*, Milano 1943, p. 269-271.

³⁵ Cfr. diffusamente M. Berutti, *Il matrimonio concordatario. Non tutti uguali di fronte alla legge*, Firenze 1958, p. 137-147. Cfr. già Idem, *La Costituzione e la giurisdizione speciale dei Tribunali Ecclesiastici*, con Nota di D. R. Peretti-Griva, *Incostituzionalità della giurisdizione ecclesiastica*, in "Monitore dei Tribunali", a. XCII, serie IV, v. VII, Milano 15 lug. 1952, p. 193-195.

parlamentare, la massoneria e ancor di più il comunismo, specie nella forma virulenta del bolscevismo. Se l'ambiente cattolico, al riguardo, sapeva esternare da una raffinata e sottile prospettiva speculativa il timore del contagio, imputando a Marx la colpa di aver gettato il "mal seme materialistico" e trasformato l'edonismo epicureo da individuale in sociale mediante "la deificazione della classe che diventa il *primo etico*" del nuovo credo³⁶, gli altri due interlocutori erano concentrati soprattutto sul momento operativo. Enfatizzavano l'azione di "lotta"³⁷, ispirati dall'obiettivo concreto, non soltanto propagandistico, di spegnere con ogni mezzo la voce e l'attività di qualunque forza discordante.

Queste differenze e, in special modo, le condivise avversioni di fondo per l'*insidia comunista* internazionale³⁸, "satanico flagello" che rifiutava "ogni carattere sacro e spirituale" della vita umana, vennero scolpite da papa Ratti nell'enciclica *Divini Redemptoris* del 19 marzo 1937, prima ancora che l'Italia aderisse al patto anti-Komintern. Con toni forti si denunciava il pericolo, non recente, di cadere nel "*comunismo bolscevico* ed ateo, che mira[va] a capovolgere l'ordinamento sociale e a scalzare gli stessi fondamenti della civiltà cristiana"³⁹. Senza opacità, lo stesso atteggiamento venne assunto quando il collante cominciò a cedere ed i rapporti con la Germania ad incrinarsi. La «religione dell'onore»⁴⁰, passando per la fallacia della

³⁶ OR, 12 ago. 1938, *Bolscevismo e marxismo*, a firma di Gennaro Rispoli, p. 2.

³⁷ OR, 12 set. 1938, *Il congresso nazionalsocialista di Norimberga*, p. 6. Il quotidiano riferiva che in tale occasione si era inaugurata l'Esposizione "su 'La fatale lotta dell'Europa in Oriente' che cont[eneva] documenti grafici, fotografie, illustranti la lotta sostenuta dai vari paesi europei contro le forze bolsceviche distruttrici di civiltà".

³⁸ OR, 2 lug. 1938, *L'insidia comunista verso i cattolici in un congresso degli Stati Uniti*, p. 1. Al decimo congresso nazionale annuale comunista svoltosi a Nuova York avevano assistito 1500 delegati e 20.000 persone, ascoltando il discorso del segretario generale del partito negli Stati Uniti, Earl Browder. "I delegati sembrarono inchinarsi carezzevolmente quando parlarono del cattolicesimo americano, ma poi applaudevano i nemici della religione", commentava la testata romana. Quello del Massachusetts dichiarava che "senza la massa dei cattolici" non si sarebbe mai potuto costituire un "fronte democratico", né diventare un vero "partito di massa senza prima riuscire a distruggere i pregiudizi che dividono il nostro partito dagli operai cattolici". Nella replica si faceva anche notare che Browder, pur avendo tatticamente offerto per 45 minuti "la mano ai cattolici" auspicando "una cooperazione fraterna", aveva mostrato la sua ignoranza, affermando che questioni etiche non possono costituire una base di discordia fra cattolici e comunisti e "dimenticando le parole del Santo Padre, Pio XI, nella sua Enciclica sul comunismo ateo". La stampa cattolica americana aveva voluto parlare di questo congresso per "dimostrare e smascherare la tattica comunista e, come con le loro menzogne, i marxisti fanno la loro propaganda per aumentare il numero degli aderenti".

³⁹ "Di fronte a tale minaccia la Chiesa Cattolica non poteva tacere e non tacque", puntando alla "difesa della verità e della giustizia e di tutti quei beni eterni che il comunismo misconosce e combatte". Il testo integrale della lettera enciclica è consultabile in PDF sul sito ufficiale della Santa Sede, http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html. Nel novembre del 1937 l'Italia aderì al patto stretto tra Germania e Giappone, nell'anno precedente. È significativo che l'enciclica seguisse di pochi giorni l'apertura, a Roma, di una mostra sulla stampa comunista internazionale. Cfr. F. Pellegrino, *Una esposizione di stampa comunista*, in CC, 16 apr. 1938, p. 113-121, che dopo la visita si dichiarava "turbato", avendo potuto constatare "la collocazione pressoché universale" di tanti "ordigni esplosivi". "La rete del Komintern è dunque abilmente tesa per catturare il mondo e gettarlo nella voragine". Idem, *Una esposizione di stampa comunista. Stampa regionale*, in CC, 7 mag. 1938, p. 237-244.

⁴⁰ Cfr. OR, 8 lug. 1938, *La religione dell'onore*, a firma di "V.", p. 1. Premesso che essa attribuiva all'uomo dignità divina e "trasporta[va]" Dio nella sua anima, l'autore dell'articolo polemicamente si

statolatria, si era tradotta in una “catapulta”⁴¹ che apriva la via allo scontro diretto, sia sul piano della fede che del foro esterno. Tuttavia, nonostante i decreti molto penalizzanti con cui Hitler nell’estate 1938 aveva tratteggiato un “lavoro di demolizione metodico e senza scrupoli” delle istituzioni ecclesiastiche, delle annesse catene dogmatiche tradizionali e del matrimonio⁴², i capisaldi di un vetusto sentire politico cattolico rimanevano fermi e inalterati. In tema, ancorandosi a tale piattaforma ideologica ed insistendo sulla sua solidità, la stampa ufficiale si mostrava pronta a respingere recisamente le provocazioni naziste, che al contrario rinfacciavano alla Chiesa “segrete relazioni di natura personale e politica con il bolscevismo russo”, benché risultasse che il loro sistema politico e morale non trovava “un nemico più grande e più irreconciliabile della Chiesa cattolica romana”⁴³.

Che l’appartenenza a quello stesso schieramento di intransigente anticomunismo rimanesse l’unico punto di coesione ancora resistente, tra le molte divaricanti ostilità dettate dall’adesione al “naturalismo” e dalla continua minaccia di rappresaglie economiche, traspare anche dalla lettera pastorale redatta a Fulda nell’estate del 1938. I “Vescovi della Germania” si fecero carico di una pregevole iniziativa a sfondo

avviava alle conclusioni: “la religione dell’onore nega Iddio, fa Dio servo dell’uomo e l’uomo Dio. Questa non è religione dell’onore, questa è religione senza Dio, è la religione dell’uomo”. Non per caso, quando alcuni giornali berlinesi annunciarono di un decreto del Ministero dell’Interno secondo cui i tedeschi ariani, che avevano nomi ebrei, potevano inoltrare domanda agli “appositi uffici politici”, per “disfarsene”, il quotidiano commentò: trattavasi di “Maria, Giuseppe, Giovanni, Matteo, Giacomo, Anna, Elisabetta, Maddalena, ecc. Bei nomi portati da illustri germanici saranno così ripudiati dai nuovi ariani. In ogni modo, tante profanazioni di meno”. Cfr. OR, 26 ago. 1938, *Contro i nomi ebraici*, p. 1.

⁴¹ OR, 28-29 nov. 1938, *Statolatria, razzismo e neo-paganesimo in un discorso del Cardinale Patriarca di Lisbona*, p. 2. Mentre il comunismo si proclamava ateo, il nazismo si proclamava “invece religioso”, di una religione che “non crede in una Rivelazione, che non vuole la Redenzione”, che divinizza il potere con l’idea che “Dio si rivela nella coscienza dei suoi capi attraverso la razza”. Gli ideali del tempo tendevano a sostituire al regno di Cristo “una religione della comunità tedesca purgata dal cristianesimo “orientale””, da cui bisognava difendere la spiritualità cattolica e la Chiesa stessa. Cfr. già le differenze sintetizzate in *Germanesimo razzista e Romanesimo Cattolico*, in CC, 21 mag. 1938, p. 289-292.

⁴² Cfr. OR, 13 lug. 1938, *Riforme familiari in Germania*, p. 1, anche per le conseguenziali violazioni dei diritti concordatari. Con molto disappunto si dava altresì notizia della pubblicazione di una legge, in vigore dal 1 agosto, che avrebbe unificato il diritto matrimoniale e la legislazione sul divorzio per tutto il Reich, compresa l’Austria ove, tra cattolici, “il matrimonio veniva celebrato soltanto davanti alle autorità ecclesiastiche” escludendone in tal modo la indissolubilità (ivi, 14 lug. 1938, *La nuova legge matrimoniale tedesca. L’unificazione e l’estensione del divorzio*, p. 1). Un altro duro colpo all’organizzazione ecclesiastica scaturiva da una nuova disposizione normativa relativa ai testamenti, sancendo la “loro nullità quando una persona ha persuaso il moribondo a favorire una pia istituzione”. Nella motivazione si leggeva: “È avvenuto che dei ministri della Religione, dimenticando il loro dovere, hanno abusato del timore dei morenti dei castighi dell’aldilà per ottenere vantaggi a favore di istituzioni proprie”. La replica, anche questa volta caustica, accentuava che così si raggiungevano due scopi: “diffamare i ministri della religione e danneggiare le istituzioni ecclesiastiche” (ivi, 8-9 ago 1938, *Contro i lasciti pii*, p. 1).

⁴³ OR, 2 set. 1938, *La pastorale collettiva dell’episcopato germanico radunato a Fulda*, p. 1-2. E ancora insistentemente si smentiva l’alleanza della Chiesa con il suo “morale nemico”, ivi, 4 set. 1938, *Dopo la pastorale di Fulda*, p. 1. Analoghe le iniziative assunte, nell’agosto 1938, dai vescovi bavaresi ed austriaci. Cfr. CC, 15 ott. 1938, *Condizioni religiose in Germania*, p. 170-179.

politico-divulgativo⁴⁴ che intendeva sensibilizzare la comunità sull'avanzata di attacchi violenti, altresì legali, volti ad “impedire e dissanguare la vita cattolica” e già realizzati con scabrose azioni *ad personam*. Radunatisi a metà agosto, i presuli confezionarono un documento di deciso spessore etico e dottrinale, che confutava frontalmente le ‘mode’ filosofiche seguite dall’innominato “novatore” e le tante disposizioni attuative⁴⁵ insieme alle pratiche lesive dei diritti. In sostanza si trattò di un manifesto di grande risonanza, includente un appello corale concepito per scuotere le coscienze e suscitare platealmente il dissenso.

Con le fattezze di una controrivoluzione culturale pacifica, il testo redatto, denso di denunce e di principi anche giuridici da riaffermare, fu consegnato al corpo dei fedeli nell’ultima domenica di agosto: la pastorale venne letta, durante le funzioni canoniche, contemporaneamente in tutte le chiese tedesche. Tra le conclusioni recitava: “Si è veramente così acciecati da sperare una completa e pronta estinzione del sole cristiano nel popolo tedesco mediante decreti e la forza materiale? Ciò può pensare soltanto uno stolto che non conosce la storia del Cristianesimo”⁴⁶. Era un messaggio da prima pagina che, per quanto concepito in un’ottica tutta filocattolica e silente sul problema dell’antisemitismo, riguardava l’ultimo indirizzo hitleriano molto da vicino e che, per le modalità di diffusione, era riuscito ad oltrepassare agevolmente

⁴⁴ Dell’attività denigratoria anticattolica si incontravano tracce eloquenti già molti mesi prima. La notissima enciclopedia tedesca Meyer Konversations-Lexikon era stata trasformata in “Allbuch”, ossia “panlibro”. Pubblicato il primo volume della nuova edizione nel 1937, alla voce relativa ai “Fatebenefratelli” o, più precisamente, agli “Ospedalieri di San Giovanni di Dio” si poteva leggere: “Sono un ordine religioso cattolico, divenuto celebre in seguito a recentissimi processi per gravi immoralità”. Null’altro, “non una parola” sui loro eroismi e sulle “storiche benemerenze verso l’umanità sofferente”. Nel non meno pungente commento si sottolineava che, “quando non c’è altra via per nominarli, posto che si debbano tacere le glorie, si inventano i delitti”. OR, 17 mar. 1937, *La situazione in Germania. La scuola e l’educazione*, p. 2.

⁴⁵ Mi riferisco ai tanti provvedimenti che colpivano a tappeto chi, anche ariano, venisse considerato incapace di “assimilarsi”, nelle idee e nel contegno, allo spirito nazionalsocialista. Nel luglio 1938, sulla scia dell’ondata delle riforme restrittive intraprese, fu pubblicata notizia che il dott. Müller, funzionario del Reich “incaricato di unificare in Germania le varie frazioni del protestantesimo”, tendeva ad un’opera più radicale ancora, “cancellando dal territorio germanico la divisione tra cattolici e non cattolici. E ciò col dire che il cristianesimo è venuto dall’Oriente, che la parola “religione” non è tedesca, che la liturgia cristiana è piena di parole straniere e particolarmente ebraiche. [...] Cessi dunque la distinzione tra evangelici e cattolici, cessi lo studio e le dispute della Bibbia”. Sagace il commento secondo cui, dopo il Papa e le istituzioni, veniva “tolta anche la Bibbia che doveva bastare a sostituirlo”. Cfr. OR, 25-26 lug. 1938, *La situazione religiosa in Germania. La religione unica del dott. Müller*, p. 1. A seguire, in prima pagina, alcuni dei tanti altri eclatanti titoli di cronaca, chiaro specchio di macchinazioni non solo culturali, sempre più incresciose: *La Facoltà teologica di Innsbruck. Soppressione*, ivi, 8-9 ago. 1938, p. 1; *Lo scioglimento del Volksbund in Austria e Contro Pax romana*, ivi, 26 ago. 1938, p. 1; *Esoneri all’Università di Vienna*, ivi, 4 set. 1938, p. 1; *La chiusura delle scuole conventuali in Austria*, ivi, 8 set. 1938, p. 1; *L’ostracismo contro la religione nelle scuole della Baviera*, ivi, 10 set. 1938, p. 1. Cfr. anche la sintesi in CC, 6 ago. 1938, *Cronaca contemporanea*, p. 280.

⁴⁶ I problemi sollevati intaccavano direttamente anche la sfera temporale ed economica: “Noi vescovi cattolici tedeschi non compriamo il benessere o anche solo la sopportazione e la quiete con sacrificio del nostro patrimonio religioso, né cedendo sui diritti della Chiesa, né venendo meno al coraggio personale ed al carattere”. Cfr. OR, 25-26 lug. 1938, *La situazione religiosa in Germania. La religione unica del dott. Müller*, p. 1.

la soglia delle “note lagrime” pontificie⁴⁷, ossia della mera preoccupazione, a tratti remissiva. Non è da escludere che con le tante altre notizie tematiche apparse su *L'Osservatorio Romano* nell'estate del 1938, *exempla* probanti del disastro in corso, in qualche maniera si volesse sensibilizzare, illuminare, in qualche modo allertare chi cominciava ad incamminarsi, in termini di *ius condendum*, sul medesimo sentiero battuto dal noto cancelliere. Un monito non trascurabile, in tal senso, scaturiva dalle ultime ripugnanti ‘riforme familiari’ tedesche, una vera “mostruosità giuridica”⁴⁸ che, tra dimensione pubblica e privata del diritto, riusciva ad accordare infaustamente esiti politici, razziali e religiosi.

3. Le concomitanti scelte del regime

Risulta immediatamente evidente a chi scorre *La difesa della razza* che le pagine della neonata rivista esprimessero *in nuce* le linee programmatiche di un indirizzo ‘scientifico’ di preminente taglio etnico-antropologico, carico di autoreferenzialità e prossimo a realizzare uno spostamento su altri piani operativi. Nel delineare i caratteri somatici e psicologico-morali del modello italiano, come tipo diverso e superiore, “a sé stante”⁴⁹ nel vecchio continente e perciò “completamente” distinto dalle razze extraeuropee⁵⁰, traspariva tutta la “volontà” di dominio e l’orgoglio di matrice nietzscheana: era stato il fascismo a preparare il riscatto della “grande proletaria”, che attualmente stava diventando “la potenza più forte e rispettata d’Europa”, e la “sanità” degli incroci e dei “germi vitali” ne diventava un indefettibile complemento⁵¹. La questione biologica appariva pronta ad agganciare la dimensione anche etico-politica e giuridica, specie in relazione agli ebrei. Se il tema dell’ibridismo e della contaminazione con i neri d’Africa, insieme alle perplessità sul riconoscimento della cittadinanza, apparivano ben monitorati attraverso le “leggi “razziste” elaborate ed applicate, con fascistica energia, nei territori dell’Impero”, ragioni di conservazione e di stabilità dell’intera macchina statale imponevano che allora il *focus* venisse puntato sulle ‘trame’ politiche ed

⁴⁷ Cfr. OR, 29-30 ago. 1938, *Dove tace la stampa cattolica*, p. 2, ma si tratta di un’espressione ricorrente nella stampa estera. Cfr. OR, 4 set. 1938, *Dopo la Pastorale di Fulda*, p. 1; anche *La libre Belgique*, 14 set. 1938, cit. da G. Sale, *I primi provvedimenti antiebraici e la dichiarazione del Gran Consiglio del Fascismo*, in CC, 20 set. 2008, p. 465.

⁴⁸ Di queste, l’idea portante era che il matrimonio non poteva ritenersi un semplice “contratto privato” regolato dal codice civile; per il nazismo lo Stato vantava diritti primordiali e quindi gli spettava “regolare la conclusione e la rottura del vincolo giuridico in base all’interesse superiore della razza e della Nazione”. Oltre ad introdurre una serie di proibizioni, il provvedimento sanciva con “forza retroattiva” l’annullamento di tutti i matrimoni contratti “in opposizione alla legge sulla difesa del sangue e sulla sanità ereditaria”. Non sfuggiva affatto che, a livello giuridico, si stava ponendo in atto una legislazione aberrante la quale, oltre a rendere “solubile qualunque matrimonio”, determinava l’“annullamento” conformistico dell’individuo, “dei suoi diritti, dei suoi doveri, dei suoi impegni e patti”. Cfr. OR, 14 lug. 1938, *La nuova legge matrimoniale tedesca. L’unificazione e l’estensione del divorzio*, p. 1 e già anticipazioni *ivi*, 13 lug. 1938, *Riforme familiari in Germania*, p. 1.

⁴⁹ Arrigo Solmi, *L’unità etnica della nazione italiana nella storia*, in DR, a. I, n. 1, 5 ago. 1938, p. 8-11.

⁵⁰ *Razzismo italiano*, *ivi*, n. 7, p. 1.

⁵¹ Solmi, *L’unità etnica della nazione italiana nella storia*, *ivi*, p. 11. L’assenza di imitazione dei tedeschi si rileva da *Razzismo italiano*, *ivi*, n. 7, p. 1. Le ‘unioni felici’, ossia ufficialmente consentite, erano circoscritte all’ambito delle sole razze europee (n. 10, p. 1); *Razza e percentuale*, *ivi*, p. 5.

economiche dei giudei, vere o presunte che fossero. Questi ultimi, in aggiunta alla diversità di “sangue e genio”, soffiavano discordia e si muovevano come antagonisti diretti del regime, legati al “meticcio borghese”, avendo “in ogni nazione costituito – coi loro uomini e coi loro mezzi – lo stato maggiore dell’antifascismo”⁵². Nella rappresentazione affidata al periodico, erano descritti come membri di un gruppo allogeno portatore di “un razzismo antichissimo e aggressivo, il più feroce e delirante razzismo teologico”, riottoso all’integrazione, e che costituiva una trasversale “*minaccia* per la società civile”, insomma il male⁵³.

La chiave di lettura ritagliata, rovesciando la prospettiva, rendeva la discriminazione razziale italiana una difesa legittima, in senso bidirezionale e senza contraddittorio; nello stesso tempo la perdita delle libertà e dei diritti, negli eventuali destinatari, una normale conseguenza. Non languiva affatto la consapevolezza che in Germania si stessero promulgando impietose “leggi contro particolari incroci”, con lo scopo ultimo di “isolare o addirittura eliminare alcuni detriti umani socialmente disassimilanti”⁵⁴. Il fascismo, in un clima di “approfondimento graduale della sua dottrina” verso orizzonti che andavano ad allargarsi, s’incontrava e collaborava “naturalmente con il Nazionalsocialismo e con tutti gli altri movimenti di riscossa ariana”⁵⁵.

A pochi giorni da quel fatidico 14 luglio 1938, in cui era stato proclamato il razzismo italiano ed il suo carattere “puramente biologico” con il sostegno di una scienza dedita alla “sistemazione di concetti e di nozioni nascenti dal perenne fluire della vita dell’uomo”⁵⁶, si levò una voce critica e risentita di provenienza ecclesiastica. Il giorno 21, *L’Osservatore Romano*, in seconda pagina, prendeva spunto da un saggio di Antonio Messineo edito su *La Civiltà Cattolica*, per mettere in guardia sul “problema della nazione”, che era argomento “così difficile nel campo puramente dottrinale, quanto pericoloso nel terreno pratico”. Quindi, con un sol tiro, andava a colpire

⁵² Le varie espressioni riportate sono tratte da *Il partito e il razzismo italiano*, ivi, p. 2; dalla *Presentazione* di Telesio Interlandi, p. 3. In Giuseppe Pensabene, *La Borghesia e la Razzia*, ivi, p. 30-31, lo scandaloso mescolarsi del costume e del sangue all’interno della borghesia diventava argomento politico per esaltare i meriti del regime fascista che aveva operato per detronizzarla.

⁵³ La rivista veicolava alla perfezione l’idea di una lotta manichea tra il bene e il male, un dualismo fatto di stereotipi definiti e di separazioni nette, ripugnante le sfumature e le commistioni. Cfr. Interlandi, *Presentazione*, ivi, p. 3 e Leone Franzì, *Può esistere un razzismo in medicina?*, ivi, p. 24-25. In virtù di tale fobia, con indagini statistiche pseudoscientifiche sul tasso di criminalità redatte su scala europea, si intendeva dimostrare che “i delitti più infamanti e volgari sono particolari degli ebrei” (DR, a. I, n. 1, 5 ago. 1938, p. 4). Sul tema del razzismo dell’ebreo ‘invisibile’ mirante all’“ebraizzazione” dell’ariano si è soffermato Mazzacane, *Il diritto fascista*, cit., p. 40-41.

⁵⁴ Lidio Cipriani, *Razzismo*, DR, a. I, n. 1, 5 ago 1938, p. 12-13. Avendo gli ebrei rifiutato tutti “i tentativi di assimilazione” posti in essere in Germania, l’emanazione della legge per la protezione del sangue e dell’onore indicava che “la via della separazione era l’unica strada possibile”. *Controllo del movimento culturale ebraico in Germania*, ivi, p. 39-40.

⁵⁵ Quinto Flavio, *I sette peccati*, ivi, p. 32-33. “Tra Fascismo e razzismo giudaico la guerra è già aperta e questa è condotta da parte degli ebrei con un accanimento” notevole. Essi sono “terribilmente forti in tutto il mondo, e non perdonano” (p. 32).

⁵⁶ L’espressione “puramente biologico” si legge al n. 7 del *Razzismo italiano*, ivi, p. 1; l’altra è di Interlandi, *Presentazione*, ivi, p. 3. In OR, 16 lug. 1938, *Il Fascismo e i problemi della razza*, p. 2, la “posizione del Fascismo” sul problema della razza fu riportata molto brevemente e senza commenti significativi, se non per ribadire il valore dello spirito sul dato fisico e sull’evoluzionismo materialistico.

L'opera compiuta del *führer* e quella ancora *in itinere* del duce: il piano dei concetti appariva tuttora pervaso da molta nebulosità, la quale “*non ha impedito e non impedisce* ancora oggi ai *facili costruttori di ideologie rivoluzionarie* di agitare l'idea nazionale e di imperniare su di essa azioni politiche di grandi conseguenze e sistemi dottrinali errati nel loro stesso fondamento”⁵⁷. Pur nella vaghezza dei richiami, che si fosse innanzi ad un periodo prodromico di gravose manovre politiche e giuridiche pare fosse stato ben inteso.

In proposito, benché coll'accortezza di evitare ogni riferimento troppo diretto alla questione ebraica, risulta molto penetrante e, per altri versi, non meno esplicativo il discorso che, a fine luglio, con toni decisi e reattivi, Pio XI rivolse agli alunni del Collegio di *Propaganda Fide*: egli detestava assolutamente la glorificazione della stirpe ariana ed il nazionalismo “esagerati”⁵⁸, biasimandoli quali fonti di separazione e di persecuzione all'interno della grande ‘famiglia umana’. Al contrario, la formazione dei giovani appartenenti a trentasette Paesi differenti doveva diffondere e consolidare il principio che tutto “il genere umano è una sola, universale, cattolica razza”⁵⁹; escludendo quello biologico, del discrimine era evidenziato il profilo religioso, assunto non in senso implosivo e settario, rivolto piuttosto alla consueta e civilizzante opera di conversione e alla trascendente politica di conquista delle anime. Tale “idea così grande e magnificamente materna”, aggregante nell'unica verità, si collocava alla base di una “giusta e sana pratica” di razzismo, secondo una declinazione assai diversa da quella accolta dall'Italia, che andava “disgraziatamente [...] ad imitare la Germania”⁶⁰.

⁵⁷ *Intorno alla “nazionalità”*, in OR, 21 lug. 1938, p. 2. Il corsivo è mio. Il primo dei saggi di A. Messineo in tema, *Il problema della nazione*, fu pubblicato in CC, 16 lug. 1938, p. 97-110.

⁵⁸ Contro “quella maledizione che è il nazionalismo esagerato” si espresse il pontefice già il 15 luglio. Cfr. CC, 6 ago. 1938, *Cronaca contemporanea*, p. 270; in effetti “c'è nazionalismo e nazionalismo”, quello esagerato portava contrasti e guerre ed utilitaristicamente, come sottolineava il periodico, “per le missioni” rappresentava una “vera maledizione di sterilità”, che finiva per impedire l'insediamento e la fioritura di “Opere Pontificie”. Cfr. CC, 3 set. 1938, *Cronaca contemporanea*, p. 463-465. Dunque, benché non dichiarato, c'era anche razzismo e razzismo.

⁵⁹ Cfr., anche per le altre espressioni di seguito riportate, *La parola del Sommo Pontefice Pio XI agli alunni del Collegio di Propaganda Fide*, in OR, 30 lug. 1938, p. 1. Subito a seguire si affermava pure che “né può tuttavia negarsi che in questa razza universale non vi sia luogo per le razze speciali, come per tante e diverse variazioni, come per molte nazionalità che sono ancora più specializzate”. Una “Nota vaticana”, citata da G. Sale, *Il “Manifesto della razza”*, cit., nt. 3, p. 13, quanto allo scopo della politica razziale intrapresa avrebbe intuito che “*apparentemente* sembra quello di salvaguardare la razza italiana da ogni ibridismo e contaminazione”.

⁶⁰ Nell'unico riferimento esplicito al governo fascista, il papa si chiedeva “come mai disgraziatamente l'Italia [avvesse] avuto bisogno di andare ad imitare la Germania” e, a seguire, lanciava un anatema: “Chi colpisce l'Azione Cattolica colpisce il Papa e chi colpisce il Papa muore. “Qui mange du Pape en meurt”. È una verità e la storia dimostra una tale verità”. Cfr. *La parola del Sommo Pontefice Pio XI agli alunni del Collegio di Propaganda Fide*, in OR, 30 lug. 1938, p. 1. Le linee di tale discorso furono anticipate in quello tenuto il 15 luglio, celebrandosi il Capitolo generale delle religiose di Nostra Signora del Cenacolo. Tuttavia, delle critiche manifestate da Pio XI in questa prima udienza, si ufficializzarono solo pochi frammenti, probabilmente filtrati, che affrontavano il problema in forma piuttosto decontestualizzata, segnalando l'ampia diffusione di “una forma di vera apostasia” che veicolava uno spirito deprecabile, “che appunto perché non cristiano, non religioso, fini[va] con non essere neppure umano” (CC. 6 ago. 1938, *Cronaca contemporanea*, p. 270-271). Quanto la Santa Sede tenesse alla vita dell'Azione Cattolica ed a preservarla dalle contaminazioni fasciste emerge in modo chiaro da De Felice, *Mussolini il fascista*, cit. cap. III e *passim*.

Intanto, nella disputa tra giganti, universalismo e materialismo cosmologici sembravano contendersi soprattutto la primazia del controllo sociale: le parole del pontefice lasciavano intendere che il riconoscimento della “dignità umana” e della titolarità dei diritti non era connesso alla semplice esistenza dell’individuo, quale valore originario intrinseco e sovrano, ma, nell’ottica particolare della fratellanza, all’essere cattolici o al diventarlo. Cambiavano gli attori ma, a ben vedere, la partita si giocava sullo stesso terreno indicato dal dogmatismo totalitaristico tedesco⁶¹.

La percezione forte che il razzismo annunciato dal regime si attestasse su un terreno assolutamente “sdruciolevole”, benché respingesse le “intenzioni filosofiche o religiose”, era del tutto verosimile. Il rischio che le “conclusioni o applicazioni” del decalogo venissero effettuate da “seguaci troppo superficiali o temerari” e che, attraverso la formulazione di precetti giuridici severi, producessero effetti devastanti suscitò repentini timori e tensioni, nel papa e nella gerarchia ecclesiastica. Si trattava di “tesi” che, in quanto “*rasentano una nota tendenza*, celano il pericolo di seguirne la traccia”⁶². Per il momento, quando la promulgazione delle prime leggi razziali italiane era ancora lontana, tra le tante allusioni al tema specifico dell’antisemitismo nelle comunicazione, verbale come scritta, non si incontrava nessuna espressione che lo ripudiasse integralmente. L’ambasciatore statunitense a Roma, W. Phillips, reclamò un’ulteriore dichiarazione pubblica della Santa Sede sulla “questione ebraica italiana”⁶³, ma non ci fu.

Tale ponderata assenza di parole, in parte imposta dalla censura, non smentiva un desiderio fortissimo della Santa Sede di partecipazione costruttiva alle relative attività decisionali; trovava la sua intima *ratio* nella volontà di risolvere i contrasti tra Stato e Chiesa mantenendo un clima di rispetto e di collaborazione⁶⁴, attraverso l’inevitabile alternanza di spazi di influenza come di cedimento, pur di raggiungere un’accettabile intesa sulla programmata legislazione antiebraica. Il che, concernendo una questione epocale di ben più ampia articolazione, non contraddice la naturale compresenza di

⁶¹ La Sacra Congregazione della Fede intendeva combattere gli estremismi statolatrici, tra cui il seguente: “I singoli uomini non sono se non per lo “Stato” ed a causa dello “Stato”; qualunque ragione di diritto, da essi posseduta, deriva unicamente dalla concessione dello Stato” (CC, 2 lug. 1938, *Cronaca contemporanea*, p. 84). Esso e contrario poteva disporre anche la revoca. Nello stesso tempo la Chiesa, quale dispensatrice di giustizia e di protezione, contestava tale polarizzazione ed esclusività, reclamando una partecipazione all’attribuzione dei diritti ai suoi affiliati anche tardivi. Se i provvedimenti del 1938 “non avessero leso i diritti concordatari della Chiesa e il suo prestigio, negandole il diritto di tutelare tutti coloro che si erano messi o si sarebbero messi sotto la sua protezione, è dubbio che essi avrebbero suscitato la sua opposizione”. Così conclude De Felice, *Mussolini il duce*, II, cit. p. 493-494.

⁶² Cfr. il commento che seguiva i dieci punti fissati, in CC, 6 ago. 1938, *Cronaca contemporanea*, p. 277-278. Un’*“incauta ermeneutica* delle 10 proposizioni del gruppo di “studiosi fascisti” potrebbe inconsapevolmente farsi veicolo” di errori “anche da noi. Né il timore è infondato, dopo certi commenti affrettati, comparsi sulla stampa quotidiana” e arieggianti “a quelle teorie del razzismo tedesco”. Tale ammonimento è in CC, 3 set. 1938, *Cronaca contemporanea*, p. 466-467. Il corsivo è mio.

⁶³ Cfr. i frammenti del documento inedito, ma senza data, riportato da G. Sale, *Il “Manifesto della razza”*, cit., p. 23.

⁶⁴ Questa interpretazione fa capo a Sale, secondo cui vi fu da parte ecclesiastica la costante ricerca di equilibri pacifici, “come era accaduto per il passato, attraverso accordi soddisfacenti per ambedue le istituzioni in modo da poter festeggiare, il febbraio successivo, il decennale dei Patti Lateranensi”. *Ibidem*.

una scelta ideologica sotterranea, indirizzata finalisticamente alla tutela della spiritualità cattolica e, insieme, protesa al mantenimento di posizioni e di interessi riconosciuti.

4. I risvolti giuridici dell'antigiudaismo cattolico

Benché esigue, le voci pungenti e le invettive scomode, udite dopo il 14 luglio, presto furono tacitate. Il 5 agosto 1938, contemporaneamente all'uscita del primo numero de *La difesa della razza*, il ministro della Cultura Popolare Dino Alfieri diede "disposizione ai prefetti di vietare che i discorsi del Papa contro il razzismo fossero pubblicati da riviste e giornali cattolici"⁶⁵. Era scontato che una simile mossa servisse ad imbavagliare la stampa più vicina all'ambiente ecclesiastico, ma certo non a placare il dissidio apertosi, e neppure ad interrompere i tentativi di composizione repentinamente scattati. Proprio in quello stesso giorno, le due potenze in causa sembrarono addivenire, mediante canali interni, ad una possibile soluzione unitaria del problema ebraico, che non inficiava la stabilità dei rapporti e delle rispettive istituzioni.

Specchio di una dialogo sempre vivo sulle mete da raggiungere e della notevole intensità delle mediazioni intercorse può ritenersi, a buon titolo, l'informativa diplomatica n. 18 del 5 agosto, la quale ottenne "il beneplacito e il sostegno di molti settori del mondo cattolico", oltre che l'iniziale assenso del regime. Aderendo al principio che "discriminare non è perseguire"⁶⁶, il documento affrontava la questione etica nei suoi aspetti più gravi e delicati, anche alla luce dell'ultima legislazione tedesca, profilando l'idea ottimale di una normativa che concedesse agli ebrei un peso nella vita sociale commisurato alla loro consistenza numerica. Quest'iniziale soluzione prospettata rivelava il tentativo di addivenire ad un'azione strategica condivisa, ad accomodamenti confacenti ai valori e agli obiettivi di ciascuno. Nell'"illusione proporzionalista", l'armonizzazione dei principi razziali con la "sana dottrina cattolica"⁶⁷ avrebbe consentito di pervenire alla chiusura delle polemiche in corso attraverso prescrizioni che, sulla base delle iniziative adottate in Ungheria, riuscivano ad assecondare le opzioni politiche nel pieno rispetto dei principi della giustizia distributiva.

Con molte note di approvazione, p. Mario Barbera⁶⁸ aveva analizzato nei dettagli tale modello che, in completa autonomia dall'antisemitismo "volgare fanatico",

⁶⁵ Documenta la notizia G. Sale, *I primi provvedimenti antiebraici*, cit., p. 460-474, spec. p. 464 e nt. 15 a p. 472. Egli rileva pure che, "a partire dalla pubblicazione del 'manifesto della razza', i rapporti tra il Governo italiano e la Santa Sede, o meglio tra Mussolini e Pio XI" andarono gradatamente "deteriorandosi, tanto che il Duce disse in privato che quel Papa rappresentava una rovina per l'Italia e per la Chiesa" (p. 467). Tale vicenda "avvantaggiò molto la causa razzista e diede l'impressione che il Papa, per motivi politici, non prendesse posizione su una materia così grave" (p. 464).

⁶⁶ G. Sale, *Il "Manifesto della razza"*, cit., p. 14.

⁶⁷ G. Sale, *I primi provvedimenti antiebraici*, cit., p. 463. Di tutt'altro segno apparve il pensiero di un prelado della Segreteria di Stato vaticana che, informato dell'eco suscitata dal decalogo fascista di luglio, con più brutale disinvoltura, bandendo le ipocrisie, indicava un'altra strategia politica: "Un vero problema ebraico non pare esistere in Italia, dove gli ebrei sono 50.000 e sarebbe forse bastato eliminare quelli che maggiormente danno noia e impedire l'immigrazione di nuovi elementi". G. Sale, *Il "Manifesto della razza"*, cit., p. 14.

⁶⁸ M. Barbera, *La questione dei giudei in Ungheria*, in CC, 16 lug. 1938, diffusamente p. 146-152. Nell'indagine giuridico-sociologica condotta non mancano gli accenti negativi specie quando, in

poggiava su un “movimento di difesa” delle tradizioni nazionali magiare, “cristiane e insieme cavalleresche e leali”, risorte a “nuovo rigoglio” dopo la grande guerra ed “il cataclisma giudaico-bolscevico, fortunatamente breve, del 1919”. Il Governo centrale ungherese, dopo secoli di accoglienza e di liberalità verso gli stranieri, aveva posto le prime restrizioni con la legge “del *numerus clausus* sancita nel 1922”, limitando l’ingresso nelle Università agli ebrei nella misura del cinque per cento della popolazione. Dopo di che si erano preparate analoghe leggi, non ancora approvate, riguardanti la partecipazione ai gangli vitali (economici e culturali) della società e della comunicazione, per cui quegli elementi “perturbatori” non avrebbero potuto avere “più del 20 per cento di rappresentanti nelle professioni, nelle banche, nell’industria, nel commercio, nei giornali, ecc. insomma nella vita economica, intellettuale e morale del paese”. La cifra risultante, frutto di un mite compromesso, non era proprio ristretta, perché “per ora” si voleva “procedere a gradi, senza persecuzioni, favorendo possibilmente l’esodo pacifico dei giudei dall’Ungheria”. L’Azione Cattolica, intanto, in tale Paese stava offrendo un energico sostegno alla pianificazione politica e giuridica secondo i dettami della indicata discriminazione parziale⁶⁹: un’efficace razionalizzazione umana e la creazione di misure favorevoli all’uscita ‘spontanea’ avrebbero scongiurato il concretarsi delle presunte finalità di dominio giudaico e, per

rapporto allo spirito liberale magiaro, si dichiarava che i giudei immigrati tra il 1860-1914 erano “divenuti non solo ospiti, ma cittadini (che hanno anche la loro rappresentanza nel Senato) e padroni”. Se ne contava una presenza di circa “444 mila, cioè il 5 per cento” della popolazione e, come dimostravano le rilevazioni statistiche, con “un’altissima percentuale nei posti e nelle professioni dominanti”. Solo a Budapest, su un milione di abitanti stimati, erano quasi “230 mila cioè circa un quinto” (p. 148-149). Poi l’A. aggiungeva un dato etico che, ai suoi occhi, rendeva gli ebrei particolarmente odiosi: “Vi ha, purtroppo, un altro loro predominio, funesto per la vita religiosa, morale e sociale del popolo ungherese, ed è che tutti o quasi tutti i giudei del ceto intellettuale e dirigente non sono credenti, ma liberi pensatori o rivoluzionari o massoni o organizzatori della massoneria: anticristiani nella vita morale e nella vita intellettuale; capitalisti nella vita economica sono poi socialisti o filosocialisti nella vita sociale. [...] La loro legge di vita (e cioè la loro legge morale pratica) è il successo nel mondo per qualsiasi mezzo” (p. 149). Lo stesso tipo di analisi numerica era stato svolto anche a Trieste, dimostrando che gli ebrei raggiungevano “i nove decimi (900 per mille!) dei posti in cui si esprime[va] la direzione intellettuale, economica, finanziaria e sindacale”. Cfr. *Intorno alla questione del Sionismo*, in CC, 2 apr. 1938, nt. 1, p. 76. Al di là di tali specifiche vicende e dando prevalente risalto al punto di vista economico, in Fubini, *La condizione giuridica*, p. 62-64, si evidenzia come dopo la crisi del 1929 il capitalismo monopolistico si sforzò di indirizzare l’odio anticapitalista delle masse piccolo-borghesi contro il modello speculativo-commerciale ebreo, anche nel tentativo di controllarlo a suo beneficio.

⁶⁹ Il programma “per il movimento sociale” propugnato dall’Azione Cattolica, ai fini della “soluzione della questione giudaica secondo gli interessi della nazione ungherese”, conteneva previsioni chiare: “I giudei, che non hanno accettata sinora la concezione ideale storica della nazione ungherese, non hanno il diritto di influire sulla vita intellettuale del paese, né sulla stampa”, né sulla vita artistica. “Noi esigiamo dal Governo l’interdizione dell’entrata di stranieri (giudei) nel paese”. Il commento compiacente del gesuita chiosava tranquillamente così: “Si vuole insomma la difesa della nazione contro il pericolo di una più numerosa invasione giudaica dalla Germania, dall’Austria e dalla Romania, e contro il liberalismo favoreggiatore del giudaismo e del suo nefasto predominio, senza persecuzioni, ma con mezzi energici ed efficaci” (Barbera, *La questione dei giudei in Ungheria*, in CC, 16 lug. 1938, p. 151-152).

le evidenti diversità dalle dritte nazionalsocialiste, analogamente si auspicavano realizzabili in Italia⁷⁰.

In quell'infuocato agosto 1938, dopo pochi giorni, altre diatribe colorarono il panorama interno, dispiegando i vari punti di vista. La stampa berlinese si era occupata della condanna pronunciata da papa Ratti, tanto contro "il razzismo tedesco quanto quello italiano", e del riscontro di Mussolini, che non si era fatto attendere: egli affermava di "aver abbordato" il problema ebraico alla luce dell'"aizzamento dell'ebraismo internazionale contro il Fascismo" e non per emulazione. Se la replica del duce non nascondeva altre serie preoccupazioni sui margini del consenso, constatando che "la parola del Papa è la parola di un Capo supremo di molti milioni di anime che appartengono alla Chiesa e sono sparse per tutto il mondo"⁷¹, la rivista *National Zeitung* aveva approfittato per un ennesimo affondo, segnalando che la "dottrina della razza" era sostenuta anche "da alti dignitari della Chiesa".

Riaccesosi lo scontro ideologico con il regime, che attraverso il canale editoriale diveniva dominio dell'opinione pubblica internazionale, la risposta vaticana fu riposta alle cure del quotidiano cattolico romano ed ai toni fermi del giornalista "T.", che ribatteva agli argomenti in discussione avvalendosi di una modalità moderata e prudente, quanto efficace. Infatti, rilevando un difetto di informazione, provvedeva a comparare il messaggio veicolato dalla stampa tedesca con altri documentati periodici stranieri, quali *Le Temps* e specialmente *La Liberté* di Friburgo, capaci di opporre ad "una mistificazione estera una obiettiva confutazione anch'essa estera"⁷². Nel frattempo, scansando il cortocircuito, si palesavano i cardini della dottrina pontificia, in sostanza animata dall'intento di tener separati il concetto di razza dalla "pratica razzistica", il profilo scientifico-biologico (accolto pur con perplessità) da quello etico-politico e giuridico, capace di pervenire, in modo più o meno vasto, a quelle tetre conseguenze, già visibili "in Germania, di fronte all'individuo, alla famiglia ed ai cittadini di origine non tedesca"⁷³. Proprio *La Liberté*, formulando una generica sintesi, tuttavia avvertiva quanto fosse "pericoloso illudersi" che altrove (ossia in Italia) il

⁷⁰ L'idea proporzionalista molto probabilmente suggerì di avviare anche in Italia un censimento per stabilire il numero di persone di origine ebraica, la loro occupazione e le attività economiche controllate. Le relative operazioni iniziarono il 22 agosto 1938. Cfr. *Il censimento degli ebrei*, in DR, a. I, n. 4, 20 set. 1938, p. 1.

⁷¹ OR, 12 ago 1938, *Una citazione berlinese*, a firma di "T.", p. 1. Secondo la *National Zeitung*, il duce aveva sottolineato altresì che gli alunni della Propaganda Fide erano "non solo un mezzo adatto per la diffusione della vita religiosa, ma anche per un'insuperabile propaganda degli interessi politici del Vaticano". Quindi concludeva che dal discorso del Papa non ci si poteva aspettare "altro successo che quello di rafforzare l'avversione di taluni Paesi contro gli Stati fascisti. L'ebraismo internazionale non poteva augurarsi una migliore propaganda".

⁷² *Ibidem*. Era un sottile dialogo a distanza, una comunicazione per interposta persona, che utilizzando brani opportunamente selezionati su fonti esterne consentiva all'articlista di contestare con durezza l'interlocutore primario, senza esporsi ed evitando scontri diretti.

⁷³ *Ibidem*. "Là ove l'ebraismo volesse essere forza di egoismo, di dominio, di persecuzione esso non potrebbe temere più grave monito. E là ove l'ebraismo è miseria, è pena, è bersaglio, a sua volta di persecuzione, certo non poteva augurarsi migliore tutela". In nome della fratellanza e della pace l'articolo si chiudeva così.

razzismo potesse “non seguire tutti i logici sviluppi del suo principio e raggiungerne le mete estreme, malgrado le prudenti intenzioni”. Pio XI ne pareva consapevole⁷⁴.

Che si stessero prendendo le distanze dalle “follie catastrofiche del *panstatismo*”⁷⁵ e da certe spietate dinamiche e, nello stesso tempo, lanciando un messaggio al duce, con cui il confronto diventava davvero teso e difficile⁷⁶, non escludeva la persistenza radicata negli ambienti ecclesiastici di un datato orientamento antiggiudaico⁷⁷. Fu dagli inizi di settembre 1938 che le posizioni all’interno della gerarchia vaticana evolsero sdoppiandosi nettamente: le recise insofferenze e sollecitazioni del pontefice si traducevano in una “lotta solitaria” che si infrangeva contro uno schieramento più cospicuo e pronto a stemperarle. Era composto da tanti membri della intelligenza cattolica, della Curia e della diplomazia, disponibili a tenere comunque in piedi il dialogo con il regime, o solo “meno coraggiosi e meno ‘profeti’”⁷⁸, oscillanti o mossi da una diversa sensibilità per la questione razziale.

Non furono poche le voci che, a mezzo stampa, espressero ragioni di risentimento e di un’aprioristica avversione verso il mondo ebraico⁷⁹. In molti saggi editi su *La*

⁷⁴ *La Liberté* del 6 agosto riferiva che Pio XI si era “preoccupato delle uguali dannose conseguenze a cui si è giunti o si può giungere anche partendo da diverse premesse”. *Ibidem*.

⁷⁵ A. Brucculeri, *Il concetto cristiano dello Stato*, in CC, 2 lug. 1938, p. 19-32, spec. p. 21. Contro le opzioni per “il volere di potenza” terrena, per “l’essere, per il sangue ed il suolo, invece che pel sapere e lo spirito”, si era schierato in più occasioni Pio XI a difesa della “cristiana filosofia dello Stato” e specialmente nelle encicliche. Così facendo, egli “fa[ceva] in qualche modo della politica. Ma non la meschina politica dei partiti, non la piccola interessata politica delle nazioni, ma la grande e trascendente politica che tutti accoglie e tutela i comuni interessi dei popoli, che sono gli interessi della verità” (*Ibidem*). Il corsivo è nel testo.

⁷⁶ Il 16 agosto 1938 si addivenne finanche alla firma di un “patto di pacificazione”, per sancire una parziale ricucitura delle intese sulla questione razzismo-ebraismo e sulla conferma dei precedenti accordi relativi all’Azione Cattolica. Sul primo punto, in realtà, il Governo mostrò di voler procedere in piena autonomia, scrollandosi di dosso le continue interferenze e pressioni di parte ecclesiastica. Cfr. G. Sale, *Il “Manifesto della razza” del 1938*, cit., p. 23-24; Idem, *I primi provvedimenti antiebraici*, cit., p. 467. Che Pio XI avesse moltiplicato “quasi quotidianamente le sue proteste” personali, irritando Mussolini, emerge dal *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia. 1860-1980*, II, *I protagonisti*, Marietti, Casale Monferrato, 1982, voce *Pio XI* di Antonio Rimoldi, p. 495-502, spec. p. 501.

⁷⁷ “L’antigiudaismo rispondeva a un’esigenza di tutela dell’antica *societas christiana* – che di fatto da tempo non esisteva più in Europa, ma che nella mente di molti uomini della Chiesa continuava ad essere ancora valida – per cui erano considerate legittime le legislazioni civili, approvate da Stati a maggioranza cattolica, che, facendo salvi i doveri di moderazione e di carità cristiana verso tutti, trattassero in modo differente cristiani ed ebrei”. Così spiega G. Sale, *Antigiudaismo o antisemitismo? Le accuse contro la Chiesa e la “Civiltà Cattolica”*, in CC, 1 giu. 2002, p. 419-431, spec. p. 422. Distinguendo l’antigiudaismo più risalente dall’antisemitismo del secolo scorso, Diego Quagliani ha messo in luce che, per il giurista medievale, la questione ebraica fu un “problema-chiave”, uno dei “nodi più intricati della concorrenza tra civilisti e canonisti” per le implicazioni attinenti al rapporto fra “diritto divino-naturale e legge civile, fra *lex mundana* e legge della Chiesa”, fra diritto comune e diritti particolari. Ha altresì evidenziato il peso e la forza dell’antica tesi ierocratica della prevalenza dei canoni sulle leggi civili, in caso di contrasto, anche *in negotiis saecularibus*”. *Nell’autobiografia dell’uomo europeo*, in *Scarti di umanità. Riflessioni su razzismo e antisemitismo*, a cura di Francesco Migliorino, Genova 2010, p. 37-46, spec. p. 42-43.

⁷⁸ Così si esprime Pagano, *Chiesa cattolica e leggi razziali*, OR, 20 dic. 2008, p. 4. Mutuo l’espressione “lotta solitaria” da G. Sale, *Il “Manifesto della razza” del 1938*, cit., p. 24.

⁷⁹ Come “riuscirà impossibile ai razzisti distruggere gli ebrei e non vi sarebbero carnefici bastevoli per ucciderli tutti”, così non bisogna essere immemori “delle continuate persecuzioni degli ebrei contro i

Civiltà Cattolica la questione ideologica andava a saldarsi perfettamente a quelle teologica: “come tutti consentono, anche i più benevoli ai Giudei, il messianismo corrotto, e cioè la fatale smania di dominio finanziario e temporalistico nel mondo, è la vera e profonda causa che rende il Giudaismo un fomite di disordini ed un pericolo permanente per il mondo”⁸⁰.

Nello stesso agosto 1938, *L'Osservatore Romano* non esitava a scendere in campo proponendo un articolo di chiaro segno antiggiudaico, in cui la tradizionale polemica cattolica si mescolava ad argomentazioni politiche e sociali. Con un'indagine storica, che eleggeva come *dies a quo* l'età napoleonica, veniva esaltato un uniforme ed antico atteggiamento paterno e “confidente” dei pontefici, ricambiato continuamente dal “popolo deicida” con ostilità, ingiurie e calunnie. Mentre la speranza, secondo la classica retorica a sfondo altruistico, era che “gli israeliti si affrett[assero] a riconoscere il Messia, [...] compiendo e coronando così la religione mosaica senza cambiarla”, in ordine alla mediazione spirituale la conclusione del pezzo intendeva fugare ogni dubbio, finanche quelli ipotizzabili ma non postulati. Curava di indicare, quindi, che dietro il pacifismo di quel rimedio religioso non si celavano altri interessi temporali pontifici: “non c'è ombra alcuna di politica, c'è solo un abisso di santità”⁸¹. In realtà,

cristiani, particolarmente contro la Chiesa Cattolica, e della alleanza loro con i massoni, coi socialisti e con altri partiti anticristiani. [...] Né si può dimenticare che gli ebrei medesimi hanno richiamato in ogni tempo e richiamano tuttora su di sé le *giuste* avversioni dei popoli coi loro soprusi troppo frequenti e con l'odio loro verso Cristo medesimo”. Sono espressioni tratte da *La “teoria moderna delle razze” impugnate da un acattolico*, in CC, 2 lug. 1938, p. 62-71, spec. p. 68. Il corsivo è mio. Il testo recensiva un volume di Rudolf Laemmel, protestante convertito all'ebraismo. Altre voci si erano levate in tal senso (*Intorno alla questione del Sionismo*, in CC, 2 apr. 1938, p. 76-77), ritenendo che quest'ultima fosse una religione “equivoca” e profondamente “corrotta”: il vero “messianismo, spirituale e soprannaturale, onde il Giudaismo era la vera religione e insieme il vero popolo eletto a prepararlo, si è cambiato nel messianismo talmudico, materiale e temporalistico. [...] Togliete il messianismo e cesserà automaticamente il Giudaismo e la nazione giudaica. Se non che è impossibile toglierlo dall'anima giudaica, fuori di un miracolo morale della Grazia, e cioè senza la conversione al Cristianesimo”. Questa, dal punto di vista cattolico, era la “soluzione definitiva”. Intanto, in via provvisoria, si poteva seguire la via “tradizionale” adoperata dal papato: “la carità, senza persecuzioni, e insieme la prudenza con opportuni provvedimenti, quale una forma di segregazione e distinzione conveniente ai nostri tempi in maniera simile a quella che si usa con gli stranieri” (*ibidem*). Analoghi giudizi e soluzioni si leggono in Enrico Rosa, “*Nuova orientazione*” o “*disorientazione*”?, in CC, 4 giu. 1938, p. 440-413, spec. p. 410-411. Gli “urti o delitti” ebraici “debbono bene indurre l'autorità a cercarvi rimedio”, con azioni rivolte ai singoli come “a contenere in giusti limiti l'indebita invasione o ingerenza”, sancendo immiserimenti della condizione giuridica ed esclusioni, ma giustificano “molto meno, a titolo di vendetta o di rappresaglia, la ingiusta e violenta cacciata di tutti insieme, colpevoli e innocenti” (ivi, p. 411).

⁸⁰ *Intorno alla questione del Sionismo*, cit., p. 77. Nel tardo Ottocento l'antisemitismo, anche negli aspetti più strettamente finanziari, si profilò “agli occhi della Santa Sede come uno strumento efficace per ridare capacità di penetrazione e forza di attrazione alla presenza sociale della Chiesa”. Agli inizi del nuovo secolo si verificò il rarefarsi della polemica antiebraica, ma non l'abbandono ed il rifiuto. In tal senso l'intensa analisi di G. Miccoli, *Santa Sede, questione ebraica e antisemitismo fra Otto e Novecento*, in *Storia d'Italia, Annali*, 11, II, Torino 1997, p. 1371-1574, spec. cap. V.

⁸¹ OR, 14 ago. 1938, *Gli Ebrei e il Concilio Vaticano*, a firma di Francesco Capponi, p. 2. Anche nel passato la Chiesa, “in nome di un principio puramente spirituale”, volle difendere la religione cattolica “contro ogni pericolo per la fede e la civiltà che ad essa si ispira[va]: cioè contro l'ebraismo, come contro il maomettanesimo, il protestantesimo, il settarismo e contro il comunismo”. Con la premessa, fra l'altro, che si dibatteva di “contesti e momenti storici completamente diversi” dagli attuali. Così in

prima del Concilio Vaticano II il concetto di umanità nella Chiesa cattolica si declinava ancora in assenza di diritti, si era lontani dall'accoglimento di un valore implicante il rispetto oggettivo della dignità di qualunque soggetto e delle minoranze, in quanto "persone morali"⁸², indipendentemente dal credo o da mirati riconoscimenti *ex post*.

Difformemente da tali esternazioni, il verbo di Pio XI fu di tutt'altro segno e d'impatto immediato dopo che, nei primi di settembre, il Governo italiano vietò agli ebrei stranieri, anche professanti "religione diversa da quella ebraica", di fissare stabile dimora nel territorio del Regno, "in Libia o nei territori dell'Egeo"⁸³ e stabilì altri provvedimenti relativi alla bonifica scolastica e libraria, in cui il discrimine razziale diveniva prevalente, ossia in grado di sopprimere i diritti derivanti dall'acquisita cittadinanza italiana⁸⁴. In un discorso tenuto a Castel Gandolfo il 6 settembre ad un gruppo di pellegrini belgi, "non riuscì a trattenere la sua emozione... ed è piangendo che egli citò i passi di Paolo che mettono in luce la nostra discendenza spirituale da Abramo"⁸⁵. Le parole di condanna pronunciate "con voce commossa dal Papa erano forti e chiare"⁸⁶ e di lì a due giorni una "Nota della Segreteria di Stato" suggerì al

OR, 7 set. 1938, *Sfogliando i giornali*, p. 2. Comunque era bene rammentare che esistevano pur sempre le "materne dispense" della Chiesa, che abilitavano gli acattolici convertiti ad accedere finanche al sacerdozio. Cfr. OR, 22-23 ago, 1938, *Sfogliando i giornali*, p. 2.

⁸² Il diritto ad un eguale rispetto, dovuto agli esseri umani in quanto persone morali, distinte per questo dagli animali, è esplicito da Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1977, ed. it. a cura di Nicola Muffato, *I diritti presi sul serio*, Bologna 2010, p. 265. Trattandosi di un "diritto fondamentale" che non si possiede per natura, per merito o per superiorità, ma semplicemente "in quanto esseri umani", rappresenta il presupposto per stipulare quell'ipotetico contratto sociale prospettato da J. Rawls, *A Theory of Justice*, ivi cit. Per il riferimento al Concilio ecumenico rinvio a G. Sale, *I primi provvedimenti antiebraici*, cit., p. 466.

⁸³ Oltre a colpire i rifugiati ebrei scappati dal Reich, quindi gli stranieri *tout court*, il provvedimento contestualmente revocava "le concessioni di cittadinanza italiana fatte ad Ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919" che, pertanto, ridivenuti *ex abrupto* ebrei stranieri dovevano lasciare, insieme agli altri, i menzionati territori entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto. L'inferiorità giuridica era già pronta a decollare. Cfr. CC, 17 set. 1938, *Cronaca contemporanea*, p. 559-560 e gli art. 23-25 del r.d.l. del 1938 n. 1728 in cui confluirono dette proibizioni.

⁸⁴ Sui temi relativi all'istruzione e sull'istituzione di "scuole riservate", con onere "a carico dello Stato" per il loro funzionamento, cfr. CC, 1 ott. 1938, *Cronaca contemporanea*, p. 84-85. Per la Santa Sede, quest'ultima segregazione escludente non poteva considerarsi proprio una novità *extra ordinem*, visto che - secondo un'opinione riferita a p. Pietro Tacchi Venturi - "le scuole cattoliche non usavano in passato, per evidenti ragioni religiose e morali, ammettere alunni israeliti o comunque non battezzati". La testimonianza si legge in G. Sale, *I primi provvedimenti antiebraici*, cit., p. 468.

⁸⁵ "L'antisemitismo è un movimento odioso, con cui noi cristiani non dobbiamo avere nulla a che fare [...]. Non è lecito che i cristiani prendano parte all'antisemitismo. Noi riconosciamo che ognuno ha il diritto all'autodifesa e che può intraprendere le azioni necessarie per salvaguardare gli interessi legittimi. Ma l'antisemitismo è inammissibile. Spiritualmente siamo tutti semiti". Le parole del pontefice e le impressioni del redattore si leggono in G. Sale, *I primi provvedimenti antiebraici*, cit., p. 464-465, che riporta il testo del discorso stenografato da un uditore e poi edito sul quindicinale, *La Documentation Catholique*. Sia *L'Osservatore Romano* che *La Civiltà Cattolica*, organi italiani della comunicazione cattolica ufficiale, per non sfidare la censura, fecero passare sotto silenzio la notizia espungendo la parte relativa agli ebrei.

⁸⁶ Così chiosa G. Sale, *I primi provvedimenti antiebraici*, cit., p. 465. Si potrebbe aggiungere: parole repentine ed importanti ma, considerate la particolarità dei diretti destinatari e la mancata divulgazione in Italia, alla fine poco rumorose e prevedibilmente senza eco.

fiduciario vaticano presso Mussolini, il gesuita Pietro Tacchi Venturi, di proporre al duce di “utilizzare come criterio discriminatorio non il dato biologico-razziale, ma quello religioso”, ossia di salvare, nel redigendo testo di legge, perlomeno gli ebrei convertiti ed i matrimoni misti⁸⁷. Sorvolando su tutte le altre gravi proibizioni e problematiche emerse, in tale accezione addomesticata, che richiedeva la parziale rinuncia del Governo italiano all’applicazione del principio dello *ius sanguinis*, si propendeva per una formulazione normativa ispirata a criteri confessionali. Fatta comunque salva la necessità di stabilire nuove norme statali, l’azzeramento della disparità di culto con l’adesione al cattolicesimo, anche indotta e successiva al matrimonio, per gli ebrei sarebbe risultata l’unica alternativa, assimilante, inclusiva e salvifica. L’assunzione in forma privata (in casi di urgenza) o solenne del sacramento del battesimo⁸⁸ certamente avrebbe attestato il completo distacco dalla religione d’origine; quanto alla sua efficacia, pur concretandosi in un atto pubblico canonico, che non era ricevuto come tale dal sistema giuridico dello Stato⁸⁹, offriva qualche spiraglio all’allargamento delle maglie delle proibizioni poi sancite⁹⁰. Intanto le libertà, i diritti, la vita di tanti sarebbero passati sotto l’egida ecclesiastica, e naturalmente l’ipotesi di fondere escatologia e gestione di delicate dinamiche sociali non trovò

⁸⁷ *Ibidem*, ove si riporta un brano tratto dalla Nota custodita presso l’Archivio Segreto Vaticano: Non sarebbe più equo — si chiedeva l’estensore — “se, indipendentemente dall’origine, gli ebrei convertiti che hanno contratto in precedenza un matrimonio misto ai sensi del diritto canonico [...] fossero considerati cattolici e non già sempre e comunque ebrei sol perché tali erano i loro genitori?” In questo gioco di potere, la zona di tolleranza ritagliata era comunque destinata a rimanere minima, specie considerando la notoria indisponibilità degli ebrei all’integrazione religiosa e, comunque, all’abiura. Pur con un certo imbarazzo, lo stesso Sale ammette che, “secondo la cultura cattolica del tempo, anche se non tutti erano d’accordo con tale principio, sembrava che compito della Chiesa fosse quello di proteggere innanzitutto i propri fedeli”. Cfr. *ivi*, p. 466-467, altresì per i seguenti e non dissimili interventi pontifici in ordine agli sviluppi delle relazioni diplomatiche. Certo è che il r.d.l. del ’38, art. 8 lett. A) e B), non accolse il suggerimento. Nell’agosto del 1940 la Santa Sede, attraverso Tacchi Venturi, propose alcuni emendamenti al Governo cavalcando ancora l’ipotesi della ‘sanatoria’ a favore dei convertiti. Cfr. R. Taradel, *La Santa Sede e le leggi razziali in Italia in Europa [sic]*, in *Le leggi antiebraiche*, cit., p. 141-158, spec. p. 155-156.

⁸⁸ Un interesse degli ebrei ad entrare nella Chiesa ci fu, ma non ne è stata accertata l’effettiva dimensione quantitativa. L’animo con cui gli ecclesiastici agirono è invece più chiaro: per verificare le buone disposizioni spirituali dei richiedenti adulti e per aprire qualche varco tra le proibizioni, fu reintrodotta il catecumenato. Cfr. Miccoli, *Santa Sede*, cit., p. 898-899.

⁸⁹ È molto interessante la riflessione in termini strettamente giuridici, condotta con riferimento alle leggi razziali dal consigliere di Cassazione Pasquale Bova ed incentrata sull’ipotesi di falso ideologico commesso relativamente all’atto di battesimo: trattandosi di un mero atto canonico, si riconosceva alla Chiesa la competenza esclusiva circa l’accertamento della regolarità, nonché di stabilire e punire le eventuali responsabilità legate all’“effettivo commercio”, ossia all’uso finalizzato ad aggirare lo *ius conditum*. A carico del giudice ordinario, quindi, si poneva l’obbligo di sospendere l’eventuale giudizio per deferire la questione pregiudiziale sempre al tribunale ecclesiastico. *Idem*, *Matrimonio concordatario*, cit., p. 274 e ss.

⁹⁰ Forzando per via interpretativa l’ultimo comma dell’art. 8 del r.d.l. n. 1729 del ’38 ed il confine temporale previsto, rispetto a cui era il fattore religioso a divenire determinante, specie in area veneta si tentò di ottenere che i nati dopo il 1° ottobre 1938, da matrimoni misti precedenti celebrati, fossero considerati non di razza ebraica, se battezzati entro cinque giorni dalla nascita. Cfr. Miccoli, *Santa Sede*, cit., p. 898-899 e nt. 295.

l'atteso accoglimento da parte del legislatore statale. Più agevolmente fu recepita la mozione sostenuta a favore degli ebrei distintisi per meriti patriottici e politici⁹¹.

Quest'ulteriore e generale soluzione giuridica avanzata, che in pratica conduceva l'azione ed opposizione della Santa Sede ad ottenere una "modifica" della erigenda legislazione razziale e "non a contrastarla *in toto*"⁹², rivelava che da parte cattolica l'emendamento proposto al testo del decreto in preparazione non era completamente sciolto da sedimentate concezioni ideologiche. Pur ripudiando le rappresaglie antisemitiche e le derive più violente, lasciava trasparire una irrisolta questione di fede. Infatti, contemporaneamente agli approcci, diretti come mediati, volti al raggiungimento di nuove intese in tema di *coniugium*, la stampa cattolica continuò a diffondere riflessioni storico-giuridiche ed orientamenti dottrinali di più ampio respiro, non privi di compatibilità con la soluzione normativa prospettata: si negava l'esistenza del pregiudizio atavico, di un "odio di religione o di stirpe", ma si continuava a giustificare la "legittima difesa", anche odierna, del popolo cristiano contro una nazione "nemica giurata" del suo benessere e, perciò, lo sdegno contro la "morale" insita nel talmudismo⁹³.

Allo stesso modo, nel controbattere alle accuse di antigioudaismo di cui erano stati tacciati alcuni vecchi saggi editi su *La Civiltà Cattolica* che, secondo i giornali più rappresentativi del partito, aveva "saputo impostare fascisticamente il problema della razza avanti lettera"⁹⁴, p. Enrico Rosa rinunciava alle velate allusioni per conferire pieno risalto all'argomento giuridico, ora di massima attualità. La sua prosa audace e graffiante non esitava a manifestare sentimenti di diffidenza e di rancore verso gli ebrei, come verso le persecuzioni "da essi o scatenate o promosse contro la Chiesa", ma pure a disdegnare i rimedi più radicali, che negavano il canone dell'accoglienza e che sapevano troppo "di ingiustizia o di vendetta", quali il bando delle persone e la confisca dei beni⁹⁵. Trovavano ed avrebbero trovato, invece, una loro ragione d'essere, con un mutuo vantaggio, le leggi "di eccezione" e non di oppressione, leggi "non odiose ma giuste". Insomma, l'eguaglianza civile, che la cultura liberale "si fece vanto di concedere loro senza limitazione alcuna", insieme alla fiducia riposta in un diritto

⁹¹ Transitò infatti negli art. 14-16 del famigerato r.d.l. del 1938. Cfr. anche G. Sale, *I primi provvedimenti antiebraici*, cit., p. 467.

⁹² R. De Felice, *Mussolini il duce*, II, cit. p. 494. Non a caso Tacchi-Venturi asseriva di essersi ben guardato dall'"accennare alla totale abrogazione" del r.d. n. 1728 del '38. Quel testo, "secondo i principi e la tradizione della Chiesa cattolica, ha bensì disposizioni che vanno abrogate, ma ne contiene pure altre meritevoli di conferma". Tali espressioni sono riportate in G. Miccoli, *Santa Sede e Chiesa italiana di fronte alle leggi antiebraiche del 1938*, in "Studi Storici", a. 1988, n. 4, p. 884-885.

⁹³ Cfr. CC, 17 set. 1938, *Cronaca contemporanea*, p. 560-561.

⁹⁴ Così in OR, 23 set. 1938, *Sfogliando i giornali*, p. 2. In deciso contrasto con le teorie sviluppate da Lamark e Darwin, l'esistenza di razze distinte fu sempre sostenuta dal fronte cattolico: ereditarietà e leggi di differenziazione imposte dalla divina Provvidenza contro adattamento all'ambiente e tendenza alla mutazione.

Da ultimo uno scrittore de *La Civiltà Cattolica* aveva ribadito che non vi era "incompatibilità tra la dottrina della Chiesa ed il razzismo" nella formula assunta in Italia. Riferiva, in tal senso, G. Pensabene, *L'evoluzione e la razza. Cinquant'anni di polemiche ne "La Civiltà Cattolica"*, in DR, a. I, n. 2, 20 ago. 1938, p. 31-33. Molti spunti significativi sul dibattito insorto si leggono in G. Sale, *Antigioudaismo o antisemitismo?*, cit., *passim*.

⁹⁵ CC, 1 ott. 1938, *La questione giudaica e "La Civiltà Cattolica"* di Enrico Rosa, p. 3-16, spec. p. 4-6.

comune, unitario e valido per tutti, si erano rivelate conquiste nobilissime, “di origine fondamentalmente cristiana”, ma suscettibili di risvolti perniciosi e devianti.

Secondo tale punto di vista, le vicende politiche ed economiche verificatesi nel lungo periodo in molte regioni europee dimostravano che, a conti fatti, l’emancipazione civile degli ebrei ed il superamento delle interdizioni, anche più remote, poste a loro carico, avevano innervato la genesi di un “falso progresso”, fino alla minaccia di ‘cristianizzare’ la società. Essi, con il concorso di complicità e di inerzie imputabili agli stessi cattolici, erano riusciti a conquistare posizioni egemoni in molti campi vitali, rendendosi direttamente responsabili dell’esplosione del problema giudaico a cui di recente si era arrivati. Allora, pensando ad una cristianità nuova, qualche punta di nostalgia per il sistema vigente nell’*ancien régime* pareva non guastare. L’argomento storico rendeva apprezzabile, in una logica di per sé non punitiva o penalizzante, ma nel rispetto delle diversità ideologiche e spirituali, che l’ordinamento nazionale iniziasse a ristabilire opportune restrizioni e misurate forme di particolarismo giuridico, ripostulando una pluralità di “diritti differenti”⁹⁶ sul piano soggettivo ed assicurandone il “rispetto eguale” a tutti. Nella linea interpretativa ufficializzata attraverso le pagine di Rosa, le prerogative a tutela del mondo cristiano, così come la libertà opposta di estraniarsene, non trovavano risposta migliore che passare per la disuguaglianza, per la disparità di trattamento attraverso la restaurazione di privilegi e del loro contrario. In fondo il binario tracciato consentiva di delineare la base di un altro possibile disegno di legge.

Smorzato parzialmente il tiro e rettificato il senso della polemica anche con la forza di un ragionamento giuridico snodato tra passato e presente, rimaneva innegabile che quello ebraico rappresentasse “in assoluto” il prossimo in sé “meno simpatico”⁹⁷.

5. I Concordati in bilico

Il Gran Consiglio del fascismo, il 6 ottobre, deliberando sul problema della razza, insieme alle poche disposizioni sul matrimonio con soggetti non ariani si concentrò essenzialmente sulla costruzione di uno specifico *status* giuridico dei malfidi giudei. Poiché “tutte le forze antifasciste fa[cevano] capo ad elementi ebrei”, appariva giunta l’ora di fissare per loro, a livello ordinamentale, una identità giuridica diversa ed inferiore rispetto alla condizione riconosciuta ai cittadini italiani. Così pure “l’espulsione degli indesiderabili, secondo il termine messo in voga ed applicato dalle

⁹⁶ Ivi, p. 8. Egli riconosceva, quindi, la “fallacia dell’argomentazione liberale” in merito all’abolizione delle “antiche leggi che regolavano la vita della nazione giudaica in mezzo ai popoli cristiani”. Nel senso che l’uguaglianza dei diritti aveva innescato meccanismi ideologici e socio-economici favorevoli dell’apostasia ed a discapito della “tutela dei diritti” del popolo cristiano (p. 16).

⁹⁷ Ivi, p. 5. Discorrendo di giustizia e carità p. Rosa dichiarava: “l’una e l’altra assolutamente, noi, come i nostri predecessori, la vogliamo usata e rivendicata anche verso gli Ebrei, sia pure con la certezza che non l’useranno essi con noi [...]. Ma ciò non c’indusse punto, né c’indurrà mai a voler ricambiare della stessa moneta, bensì ad impedirli semplicemente dal loro mal fare ed a premunire gli altri dalla loro strapotenza, e ciò per il bene comune, morale e religioso sopra tutto” (ivi, p. 4). Dal punto di vista cattolico, la vera alternativa all’assenza di protezione rimaneva la conversione ed il recupero del “verus Israel” della *Christinitas*. Cfr. già OR, 23 set. 1938, *Sfogliando i giornali*, p. 2.

grandi democrazie”, pareva “indispensabile”⁹⁸ e difatti si stava pensando all’eventualità di far ricorso ad “una controllata immigrazione degli ebrei europei in qualche zona dell’Etiopia”. Alla conclusione del proclama, sdoganando la massima discrezionalità del Governo in carica, si dichiarava: “Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei potranno essere annullate o aggravate a seconda dell’atteggiamento che l’ebraismo assumerà nei riguardi dell’Italia fascista”.

Si trattava di un’anticipazione programmatica di assoluta rilevanza politica ed istituzionale che, identificando Stato e nazione, enunciava dettagliatamente i principi che a breve sarebbero trasmigrati in un testo di legge inesorabile. Di fronte a tali sconcertanti annunci ed ai problemi “giuridico-morali” posti, che devastavano materialmente e spiritualmente tutta la collettività e non solo la minoranza in questione, il quotidiano cattolico non fece altro che esternare “preoccupazioni specialmente in riguardo ai principii e alla disciplina matrimoniale della Chiesa”⁹⁹, e nessuna parola di dissenso. Quest’unica sparuta replica, ispirata all’autodifesa, soprattutto *in temporalibus*, dalle paventate prevaricazioni e meno alla questione sociale sottostante, era accompagnata dall’accorgimento strategico di confinare l’intero articolo nell’ultima pagina della testata. In ogni caso, benché tutti i più importanti tentativi di disporre una legislazione concordata e mite stessero precipitando nel vuoto, la mediazione da parte ecclesiastica non si interruppe affatto. Azione persuasiva sul Governo, tutela dei diritti della Chiesa, attività prudente del clero italiano contro il razzismo ‘esagerato’ e persecutorio furono, infatti, i tre punti-chiave di alcune coeve direttive segrete date dalla Segreteria di Stato vaticana per tentare di influire ancora sulle decretazioni italiane¹⁰⁰. La verità era che i tempi stavano decisamente cambiando per tutti e che in tale congiuntura la Santa Sede, ritoccando lo stile delle sue comunicazioni editoriali ed a volte costretta a pubblicare a causa della censura politica

⁹⁸ Anche per la citazione precedente e per quelle a seguire, cfr. OR, 8 ott. 1938, *Le deliberazioni del Gran Consiglio*, p. 6. La sequenza completa dei principali interventi normativi disposti a partire dal 14 luglio 1938 è indicata da G. Speciale, *Giudici e razza nell’Italia fascista*, Torino 2007, p. 23-26. Si rileva che, in rapporto all’ordinamento giuridico, i giudici italiani a proposito delle leggi razziali “ammettono il valore eccezionale, ma negano il valore rivoluzionario” favorendo prevalentemente l’interpretazione restrittiva (ivi, p. 33 e *passim*).

⁹⁹ OR, 8 ott. 1938, *Le deliberazioni del Gran Consiglio*, p. 6. E subito in prosieguo: “Attendiamo, tuttavia, in materia sì grave le precisazioni che solo potranno offrire i relativi testi di legge, confidando che essi possano rimuovere ogni motivo di riserva”. Anche qui l’obiettivo manteneva ben ristretto il *focus*. In CC, 5 nov. 1938, *Cronaca contemporanea*, p. 269-271, più laconicamente, veniva travasato solo il testo delle decisioni omettendo ogni commento. Nessun accenno ai tanti divieti emessi di lì a poco. Un elenco di questi si legge in Fubini, *La condizione giuridica*, p. 67. La separazione delle questione del matrimonio da quella ebraica, nelle trattative diplomatiche intraprese con il Governo, è indicata da Pagano, *Chiesa cattolica e leggi razziali*, OR, 20 dic. 2008, p. 4.

¹⁰⁰ Le linee di un’azione da intraprendere ancora con mezzi misurati e cauti si desumono limpidamente dal documento inedito recuperato da G. Sale, *I primi provvedimenti antiebraici*, cit., p. 474. Le istruzioni da trasmettere al clero periferico puntavano a saldare, attraverso i metropolitani, la dipendenza da Roma e la tenuta dello schema piramidale, cosicché l’invito specifico a “non inviare adesione alcuna alla rivista *La Difesa della razza*” e le altre comunicazioni tematiche raggiungessero influentemente tutti i vescovi e, a catena, le figure minori locali. La scelta – commenta Sale - anche in questo caso ricadde su “mezzi discreti” e sulla “efficacia della propria “diplomazia domestica”” (*Ibidem*). Pagano, *Chiesa cattolica e leggi razziali*, OR, 20 dic. 2008, p. 4, cura di sottolineare la speranza nutrita dalla gerarchia ecclesiastica di pervenire, con una mediazione di interessi, in sede di formulazione del futuro testo di legge, ad un’intesa specialmente in tema di matrimonio.

“certe sciocchezze circa il razzismo”¹⁰¹, si mostrava meno disposta ad insistere sugli astratti e nobili temi della carità umana e del diritto naturale. D'altronde, dopo l'ufficializzazione di tante impegnative delibere, non sussistevano neppure le condizioni per utilizzare *L'Osservatore Romano* come strumento di pressione sul duce e sui suoi uomini¹⁰².

I timori dei circoli cattolici subirono una fortissima accelerazione quando, palesatasi la temerarietà hitleriana, il Governo fascista manifestò uguale risolutezza nella direzione da seguire. Dall'inizio dell'autunno, quell'esigenza di “riaffermazione della fede e dello spirito cattolico, unica e vera perenne orientazione dell'individuo e della società, dei reggitori e dei sudditi, contro tutta la presente confusione di idee o disorientazione delle anime”¹⁰³, che fino a pochi mesi prima aveva autorevolmente campeggiato, parve del tutto superata. Segnali esterni inequivocabili orientarono la gerarchia vaticana ad eleggere la tenuta dei Concordati ad obiettivo prioritario ed irrinunciabile: un opportunismo consapevole ed una lungimiranza di vedute che deponenziava sensibilmente il messaggio pacifista¹⁰⁴.

Emersa la volontà tedesca di sopprimere qualsiasi accordo pregresso o futuro tra il Reich e la Santa Sede, il quindicinale cattolico, ben prima della promulgazione delle leggi razziali italiane, affidò il tema alla pugnace penna di Enrico Rosa, provando a confutare gli inerenti proclami di Goebbels. Il vincolo fissato nel 1933, da che aveva costituito l'espressione e “l'atto più degno della sovranità”, a seguito dei mutamenti istituzionali e di mentalità sopraggiunti in Germania, appariva, agli occhi del ministro, una totale *deminutio*. Il gesuita, invece, ricostruendone la vicenda storica, sottolineava la decisa politicità di quel tipo di ‘contratto’, subito rilevata dal Governo del cancelliere, che si era così determinato a concluderlo in tempi brevi: dal Concordato “ebbe i suoi vantaggi”, come il consenso del fronte cattolico, tanto che molti vi riconobbero “una vittoria del nazismo”. Inoltre, accusando Goebbels di “sofismi”, il gesuita notava che le differenze emerse, di per sé non riuscivano ad infirmare dal punto di vista giuridico la stabilità e la “fermezza” di un atto ufficiale stipulato bilateralmente; tanta coraggiosa reattività gli derivava dal fatto che a Berlino, al di là degli obblighi assunti in precedenza, si stava seriamente pensando ad un approccio autonomo a detti rapporti interstatuali, con una regolamentazione unilaterale formalizzata “per via di legge” nazionale¹⁰⁵.

¹⁰¹ Pagano, *Chiesa cattolica e leggi razziali*, cit.

¹⁰² La minaccia di dare in pasto all'opinione pubblica argomenti che potessero far detonare tensioni silenti valse già nel 1926, consentendo il raggiungimento dell'accordo tra le due potenze, entrambe impegnate peculiarmente nell'organizzazione della fase edificativa dei rispettivi Stati. Cfr. G. Sale, *Pio XI, Mussolini e il regolamento dei balilla*, in CC, 20 gen. 2007, p. 112-125, spec. p. 121 e 125.

¹⁰³ Così da E. Rosa, “Nuova orientazione” o “disorientazione”?, in CC, 4 giu. 1938, p. 413.

¹⁰⁴ È una constatazione impegnativa che traggio da G. Sale, *I primi provvedimenti antiebraici*, cit., p. 468, e che, alla luce delle comunicazioni della stampa ufficiale vaticana, mi sembra da condividere appieno.

¹⁰⁵ E. Rosa, “Condizione concordataria” o persecuzione in Germania?, in CC, 19 nov. 1938, p. 305-318. Il ministro tedesco si era espresso in tal senso in occasione del quinto anniversario della sottoscrizione del Concordato, rilevando che la Chiesa “rimane[va] ancora tutta radicata nella stasi dei secoli passati”, mentre il Reich risultava “pienamente pervaso di dinamismo e dell'odierno progresso” (ivi, p. 313). Consistenti stralci critici del saggio furono riproposti in OR, 26 nov. 1938, *I vari concordati tedeschi nella critica del dott. Goebbels*, a firma di Enrico Rosa, p. 2, che per tutta risposta e con toni molto fermi evidenziava come i primi negoziatori tedeschi, sentendo “debole” il loro partito ed anche per carpire

Dopo questo primo *vulnus* inflitto agli accordi lateranensi, le decretazioni legislative fasciste, che proibivano e dichiaravano nulli i matrimoni misti dei cittadini italiani di razza ariana con persone appartenenti ad altre razze, non risultarono produttive di un effetto ambivalente minore: sferravano un attacco ai principi basilari della dottrina cattolica e, in aggiunta, violavano l'art. 34 del Concordato sul punto degli effetti civili del sacramento matrimoniale, quindi diritti e poteri precedentemente riconosciuti alla Chiesa¹⁰⁶; oltre a creare seri problemi interpretativi ai giuristi laici sul piano della prassi applicativa, specie in riferimento ai dettami dei primi otto articoli ed al principio della irretroattività¹⁰⁷.

l'adesione incondizionata dei cattolici tedeschi, cercarono l'appoggio di una potenza morale e religiosa come la Santa Sede. Fu l'ultimo suo testo edito: si annunciò la scomparsa del padre gesuita sul quotidiano del 28-29 nov. 1938, p. 2.

¹⁰⁶ Proprio per evitare di “violare le norme concordatarie”, il ministro guardasigilli Arrigo Solmi, alla fine dell'agosto 1938, inviò a Mussolini un appunto suggerendogli di circoscrivere il divieto di matrimonio tra persone di razze diverse “ai soli matrimoni civili”; nello stesso tempo, non mancò di segnalare altri campi nei quali era opportuno predisporre limitazioni della capacità per motivi razziali (adozione, affiliazione, tutela). Cfr. F. Treggiari, *Legislazione razziale e codice civile: un'indagine stratigrafica*, in *Le leggi antiebraiche*, cit., p. 117. È innegabile che l'art. 1 del decreto legge n. 1728 del '38 modificasse le norme concordatarie, visto che la Chiesa non riconosceva affatto come ostacolo al matrimonio la diversità di razza, ma tra gli impedimenti dirimenti la *disparitas cultus* e tra gli impedimenti impediendi la *mixta religio*, ammettendo per entrambi la possibilità di dispensa (P. Bova, *Matrimonio concordatario*, cit., p. 260). Da qui la questione affrontata dalla giurisprudenza e poi discussa in dottrina, per stabilire se il matrimonio di un cittadino italiano ariano con persona di altra razza costituisse reato di natura politica permanente, assimilabile a quello di bigamia o di madamato, oppure istantanea, ossia suscettibile di amnistia appena dopo la celebrazione. Ivi, p. 261-264; S. Mazzamuto, *Ebraismo e diritto*, cit., p. 1789-1790.

¹⁰⁷ Alcuni aspetti della disputa dottrinale sorta riguardo all'art. 1, furono messi in luce da C. Gangi, *Il matrimonio*, Milano 1947², p. 108-109. L'ostacolo della nazionalità straniera al matrimonio, posto dall'art. 2, creava un'importante disparità di trattamento tra i cittadini comuni e quelli alle dipendenze dello Stato e degli enti ad esso collegati: se per i primi era superabile mediante il consenso del ministro degli Interni, ex art. 3 costituiva una proibizione perentoria a carico di una larghissima categoria di cittadini (gli impiegati) e non risultava suscettibile di alcuna dispensa. La circolare ministeriale n. 9270 del 22 dic. 1938 aggravò ulteriormente le sanzioni del divieto, stabilendo “la perdita dell'impiego e del grado *de iure*”. In ogni caso, per questa particolare fattispecie, non era espressamente contemplata la nullità del *coniugium*. Cfr. i rilievi critici di P. Bova, *Matrimonio concordatario*, cit., p. 260-261. Inoltre, in rapporto alla possibile assimilazione ariana, rimaneva vivace il dibattito dottrinale sull'interpretazione delle lettere b) e d) dell'art. 8 e sul ruolo della Chiesa al fine di determinare l'appartenenza a religione diversa dall'ebraica (ivi, p. 272-273). Il presidente di Cassazione, Giuseppe Pagano, in diverse note a sentenza sostenne tenacemente l'argomento che la legislazione razziale dispiegasse i suoi effetti esclusivamente “nell'avvenire” e non retroattivamente: Non “crediamo che sia mai stato nel pensiero del legislatore di considerare nulli o annullabili tutti i matrimoni celebrati in Italia fra ariani ed ebrei in un tempo in cui il concetto di razza ariana, nel senso che oggi viene inteso, era quasi sconosciuto”. Né, secondo l'autorevole giurista, era concepibile che “famiglie regolarmente costituite in base a principi di libertà e di uguaglianza, di cui non era prevedibile l'abbandono”, ricevessero “un così grave turbamento dall'ammettere, [...] a libito di un coniuge e senza limite di tempo, la dichiarazione di nullità del vincolo”, trattandosi poi di “un istituto che, almeno nel modo in cui presso di noi è considerato, ha un grado eminente di stabilità”. La sentenza emessa dal Tribunale di Trieste nel settembre 1940, di cui egli non approvava tutte le argomentazioni che la strutturavano, e relativa nota si leggono in “Rivista del Diritto matrimoniale italiano e dei Rapporti di famiglia”, a. VIII, 1941, p. 142-147. Pagano espresse analoghe posizioni in occasione di varie pronunce giurisdizionali che, assunsero il tempo in cui fu proposta l'azione come fattore condizionante. Cfr. le altre note a

Naturalmente il r.d.l. n. 1728 del 17 novembre 1938 stava codificando per intero quelle linee antisemite deliberate un mese prima dal Gran Consiglio, ma la Santa Sede preferì, in molte circostanze, manifestare un certo distacco dalla vicenda, soffermandosi, più che sulla tragedia sociale profilata con elementi discriminatori sempre più nitidi, unicamente sul testo delle norme incluse nei primissimi articoli del decreto e sui pericoli che vi si annidavano¹⁰⁸. Eppure le disposizioni varate consacravano la razza a principio regolatore di uno *status personalis*, innalzandolo a presupposto precipuo per l'acquisto o per il mantenimento della cittadinanza italiana, così da incidere sulla condizione giuridica degli ebrei privandoli di molti diritti civili. Lo dimostrava l'ultima formulazione dell'art. 1 del redigendo codice civile che, mettendo a punto una "raffinata operazione dogmatica", con il concetto astratto di capacità giuridica caducava definitivamente il riferimento all'elemento 'uomo'¹⁰⁹, assoggettandolo totalmente alle norme, nel caso di specie a quelle radicali di esclusione.

6. La 'prudenza' nemica della dignità umana

Che all'interno del fronte cattolico non albergasse un autentico rispetto delle scelte politiche fasciste, ma una misurata 'resistenza' tesa ad evitare una netta "opposizione alla politica del Governo" in carica, come le stangate inferte dalla censura, sembra evidente. Allo stesso tempo i "motivi prudenziali" adottati, la "volontà di salvare il salvabile" e, per senso di carità e giustizia, il "non voler contribuire a rendere più dura la legislazione antiebraica"¹¹⁰ appaiono connessi all'esistenza di un "consenso reale" verso taluni aspetti dei relativi precetti¹¹¹, ed in ultimo inquadrabili in un disegno di tipo compromissorio, dai contorni amovibili, ispirato prevalentemente dalla ragion di Stato. L'ipotesi veicolata da alcuni organi di stampa francese, secondo cui si poteva "prevedere nientedimeno la possibilità futura di un esilio del Papato da Roma e, più

sentenza, ivi, a. IX, 1942, p. 34-37 e 117-120. Non dissimile l'orientamento seguito da G.S. Rocchi, nella nota a sentenze (Trib. di Trieste, 13 ago. 1941 e Corte d'Appello di Trieste, 17 dic. 1941) edita in "Rivista di diritto internazionale", serie IV, vol. XXII, a. 1943, fasc. I-II, p. 114-117

¹⁰⁸ Come scrisse A. C. Jemolo dopo un decennio, più che proteste dirette al Governo italiano per la legislazione posta in essere, quelle della Santa Sede "furono messe a punto sulla dottrina cattolica, che disconosce le differenze di razza [...]. Di protesta ufficiale rivolta al governo non si è avuto sentore". *Chiesa e Stato*, cit., p. 670.

¹⁰⁹ Treggiari, *Legislazione razziale*, p. 118-122. Il Libro I del nuovo codice civile, infarcito di "inserti razzisti" determinanti l'introduzione del paradigma della capacità giuridica, fu approvato con r.d. del 12 dicembre 1938 n. 1852 per entrare in vigore il 1° luglio successivo. Alcune anticipazioni in proposito si traggono da G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari 2000, p. 270 e ss.

¹¹⁰ Anche le precedenti espressioni sono di G. Sale, *I primi provvedimenti antiebraici*, cit., rispettivamente a p. 468, 473, 475.

¹¹¹ Così Miccoli, *Santa Sede*, cit., p. 885, secondo cui il tipo di opposizione vaticana alle leggi del '38, mancante di una contrapposizione frontale, non fu dettato da esigenze meramente tattiche o di opportunità, ma dall'esistenza di una consonanza di vedute con il regime, che nell'azione esplicata non andarono oltre la difesa ed il soccorso di singoli individui.

frequentemente, la nomina di un pontefice non italiano”¹¹², per quanto amplificasse eccessivamente, fino all’estremo, i contrasti con il regime, dovette essere recepito con l’effetto illuminante di un infelice e greve presagio. Al fine di “difendere innanzitutto il diritto degli ebrei cattolici, senza pregiudicare quello degli altri”¹¹³, e prima ancora di assicurare la continuità dello Stato pontificio, della sua dottrina e dei suoi poteri, già bersagliati duramente dal fronte tedesco, la Santa Sede organizzò la sua strategia operativa facendo leva esclusivamente “sul proprio armamentario giuridico, in particolare il diritto canonico e il Concordato del 1929”¹¹⁴.

Dopo qualche giorno dalla seduta del 10 novembre in cui il Consiglio dei Ministri approvò il decreto-legge n. 1728, *L'Osservatore Romano* non esitò ad affrontare il tema del matrimonio in un lungo ed impegnativo articolo in cui, disgiunte le problematiche, accantonava quella razziale *tout court*, più idonea ad inasprire scontri e polemiche. Con un incedere sereno e ponderato, più diplomatico che per il passato, il quale non dissimulava l’esistenza di un flusso continuo di colloqui diretti e trattative interne, che forse era preferibile non turbare, il quotidiano si soffermava sull’ultima maglia di una lunga catena di divieti e di violazioni dei diritti, in particolare sul caso problematico dell’unione di due soggetti di fede cattolica, ma non omogenei quanto a stirpe d’origine:

È vero che la Chiesa, sempre madre amorosa, suole sconsigliare ai suoi figli di contrarre nozze che presentino il pericolo di prole minorata ed in questo senso è disposta ad appoggiare, nei limiti del diritto divino, gli sforzi dell’autorità civile tendenti al raggiungimento di tale onestissimo scopo. Sono evidenti le ragioni morali e sociali di tale atteggiamento. Ma la Chiesa suggerisce, ammonisce, persuade: non impone o proibisce. Quando due fedeli di razza diversa, decisi a contrarre matrimonio, si presentano a lei, liberi da ogni impedimento canonico, la Chiesa non può per il solo fatto della diversità di razza negare la sua assistenza. Lo esigono quei diritti che Dio ha dato e la Chiesa riconosce distintamente a tutti i suoi figli. Su questo punto una proibizione generale e assoluta di matrimonio è in opposizione alla dottrina e alle leggi della Chiesa.

Il quotidiano intendeva evidenziare innanzitutto l’importanza del profilo spirituale della questione e la incontrovertibile valenza giuridica del libero consenso, tanto nel diritto canonico che nel diritto civile. C’era da aggiungere che con l’art. 34 degli

¹¹² La notizia fu diffusa anche dal quotidiano cattolico parigino *La Croix*. Cfr. il documento inedito tratto dall’Archivio Segreto Vaticano, i cui stralci si leggono in G. Sale, *I primi provvedimenti antiebraici*, cit., p. 468.

¹¹³ Sale fonda su questo argomento principe la sua interpretazione in ordine all’atteggiamento assunto dalla Chiesa di fronte alle leggi razziali. Cfr. *ivi*, p. 468 e 472. L’A. cura di porre in luce come lo *status* degli ebrei cattolici fosse particolarmente delicato, in quanto già rigettati dalla comunità di origine, e che Tacchi Ventura si spese molto per la loro causa, dal punto di vista meramente umanitario (p. 469).

¹¹⁴ Sempre per non “indispettire oltre misura l’autorità pubblica”. Cfr. *ivi*, p. 468 e 473. Così in ultima istanza si poteva chiedere “al legislatore di non porre un divieto assoluto e generale alla celebrazione di matrimoni misti, semmai di concordare con l’autorità ecclesiastica una modalità per tenerli sotto controllo, attraverso un permesso speciale congiunto del Governo e della Santa Sede” (p. 473). Che la Santa Sede fosse risoluta a difendere i diritti della Chiesa anche in paesi diversi dall’Italia, insieme alla riaffermazione della sua forza morale, è indicato da Rosa, “*Nuova orientazione*” o “*disorientazione*”?, cit., nt. 1, p. 413. Dopo il proclama del Gran Consiglio, Borgongini Duca si attivò assumendosi “l’incarico di preparare due promemoria per il Governo italiano: uno circa il matrimonio, l’altro circa la questione degli ebrei”. Cfr. i documenti utilizzati da Pagano, *Chiesa cattolica e leggi razziali*, OR, 20 dic. 2008, p. 4. Rilevante la posizione esplicitata in OR, 14-15 nov. 1938, *A proposito di un nuovo Decreto Legge*.

accordi del 1929 lo Stato italiano aveva assunto un impegno solenne, “accettato, riconosciuto, osservato [...] senza difficoltà. Oggi invece si rompe unilateralmente quello che fu oggetto di un patto bilaterale”. Animava le conclusioni la speranza “che si possa con opportune intese ovviare a una divergenza che investe una questione di principio in materia di capitale importanza”¹¹⁵. Mentre, proprio su questo punto, si consumava la crisi dei rapporti personali fra il papa e il duce, dal primo definito “scortese e fedigrafo”¹¹⁶, qualche conforto temporaneo, in quei giorni, scaturì dalla risposta rassicurante che Vittorio Emanuele III rivolse ad una pertinente richiesta pontificia, affermando che “si sarebbe tenuto il massimo conto ai fini di una soluzione conciliativa dei due punti di vista”¹¹⁷.

Intanto il giornale non si sottraeva a consegnare all’opinione pubblica gli scottanti comunicati pervenuti in ordine alla *Reichspogromnacht*. Tuttavia senza esprimere commenti o note di apprensione, quasi alzando un muro di avveduta indifferenza davanti ai fatti accaduti ed alle misure conseguenziali che a livello internazionale si stavano delineando. Forse un pacato campanello d’allarme sollecitato dal dovere di cronaca. Al contrario, l’“arianizzazione dei patrimoni” ebraici stava destando fortissime preoccupazioni in tutta Europa e soprattutto in America, ove “35 scrittori” chiesero al Governo di opporsi con una levata di scudi, in nome dell’umanità violata, e di decretare l’embargo sui prodotti tedeschi. Sempre oltreoceano gli studenti della Columbia University di New York protestarono animatamente, facendo appello al presidente Roosevelt affinché rompesse gli scambi commerciali con la Germania¹¹⁸. Con il ritiro dell’ambasciatore Wilson e poi del suo collega tedesco, i rapporti tra Washington e Berlino¹¹⁹ apparivano molto compromessi e, da parte americana, si

¹¹⁵ OR, 14-15 nov. 1938, p. 1, *A proposito di un nuovo Decreto legge*. In premessa, illustrando gli impedimenti canonici, l’articolo puntualizzava l’ampiezza della missione e l’incisività del potere incessantemente svolto su temi di confine: “Le razze non hanno mai costituito una discriminante tra i fedeli cattolici. La Chiesa si è rivolta agli uomini di qualsiasi razza: li ha istruiti se ignoranti; li ha educati se selvaggi; li ha perfezionati se già civili”. Allo stesso modo era stata sempre “pronta ad impedire con la sua sapiente legislazione pericolosi connubi”. I toni rimanevano miti e distaccati anche quando si informava il pubblico sugli esiti gravissimi della ‘notte dei cristalli’ e sull’assurdo addebito di responsabilità alle vittime stesse. Cfr. *La ripercussione delle manifestazioni antisemite in Germania*, ivi, p. 6. Così pure si passava asetticamente la notizia sugli ultimissimi decreti hitleriani, tutti pesantemente “di natura economica e conformi allo scopo di eliminare gli ebrei dalla vita economica visibile del paese affinché non si verific[assero] più scontri come quelli avvenuti nelle settimane scorse”. L’ammenda “di 1 miliardo è poca cosa in confronto agli 8 miliardi di marchi che essi tuttora possiedono”: invertendo le responsabilità, questa fu, in larga misura, la giustificazione di fondo di parte tedesca. Cfr. OR, *La sorte degli ebrei in Germania*, 16 nov. 1938, p. 6 con continui aggiornamenti nelle pubblicazioni seguenti. Diversamente, in CC, 19 nov. 1938, *Cronaca contemporanea*, p. 476-477, alle reazioni messe in atto contro tutti gli ebrei si replicava: “In tutto questo fermento viene rilevata la pericolosità del sistema di fare responsabile di un delitto [l’attentato al Sig. von Rath, segretario dell’ambasciata tedesca a Parigi,] tutti i membri della stirpe o correligionari del delinquente”.

¹¹⁶ Pagano, *Chiesa cattolica e leggi razziali*, OR, 20 dic. 2008, p. 4.

¹¹⁷ OR, 16 nov. 1938, *Ancora a proposito di un nuovo Decreto legge*, p. 1.

¹¹⁸ OR, 18 nov. 1938, *La questione antisemita in Germania*, p. 1. “Secondo il corrispondente del *Times*, le condizioni della massima parte degli ebrei a Monaco di Baviera, sono di miseria, di disperazione e di terrore. [...] Si crede che solo una parte assai piccola della popolazione ebraica maschile sia ancora in libertà”.

¹¹⁹ In Germania, sulla partenza di Wilson, si mise in giro voce che “aveva anticipato le vacanze”. Cfr. OR, 20 nov. 1938, *Gli sviluppi della questione ebraica dopo le manifestazioni antisemite del Reich*, p. 6. Certo è

faceva sapere che la ripresa delle relazioni diplomatiche, per ora sospese, veniva subordinata alla cessazione delle persecuzioni religiose e razziali naziste. Erano tutte informazioni trasmesse e divulgate molte volte con dettaglio di particolari e senza minimizzare, semplicemente ‘fotografate’, a cui non si riteneva di dover reagire e replicare. Analogamente, operazioni luciferine quali le deportazioni e di “numerosi ebrei” nel “nuovo campo di concentramento per ebrei istituito a Nunchenwalder” ed in quello di Dachau¹²⁰ assumono le sembianze di valanghe rotolanti in caduta libera.

Nell’ultima decade di ottobre, le conversazioni private con Tacchi Venturi dimostrano certamente quanto Pio XI stesse scalpitando dopo i deliberati del Gran Consiglio. Con amaro disappunto e grande sconforto dichiarò: “Il popolo italiano è diventato un branco di pecore stupide. Io parlerò, non avrò paura. Mi preme il Concordato, ma più mi preme la coscienza. Non avrò paura! Preferisco andare a chiedere l’elemosina. Neppure chiedo a Mussolini che difenda il Vaticano”¹²¹. Riguardo al testo della nuova legge in preparazione sul matrimonio, percependo che il Governo italiano non aveva alcuna reale intenzione di sottoporlo al vaglio preventivo della Santa Sede, ipotizzò che il fiduciario e mediatore riferisse il suo pensiero più profondo. Era il sovrano-pontefice che, provando a recuperare il timone ed a ricomporre il vertice, ora parlava in prima persona al duce, per tutti: “Se voi proprio volete pubblicare la vostra legge, la S. Sede e l’Episcopato si troveranno nelle necessità di fare quello che il dovere del loro ministero esigerà”¹²². In effetti, calato un lungo silenzio, che diradò i messaggi e le informazioni da trasmettere a mezzo stampa, e, separandosi nettamente le tematiche, fu proprio ciò che accadde.

A distanza di poco più di un mese, prima della conversione in legge del decreto n. 1728¹²³, *L’Osservatore romano* ritornava sul tema del matrimonio per comunicare le ultime nuove dal Vaticano: salutando l’inizio dell’anno 1939, il quotidiano annunciò ai suoi lettori che con il *motu proprio* ‘*Qua cura*’, recante data 8 dicembre 1938, papa Ratti aveva disposto l’istituzione di Tribunali ecclesiastici regionali, a cui riservava la competenza speciale ed esclusiva sulle cause di nullità delle unioni coniugali¹²⁴. Si

che la linea dura adottata dal segretario agli interni americano, Ickes, che minacciava il boicottaggio economico e la soppressione degli scambi postali e commerciali, fu per la Germania un duro colpo ricevuto. Cfr. OR, 24 dic. 1938, *Protesta tedesca respinta dal Governo Americano*, p. 1; 30 dic. 1938, *Tensione tra Berlino e Washington*, p. 1.

¹²⁰ OR, 17 nov, 1938, *Dopo le manifestazioni antisemite tedesche*, p. 1.

¹²¹ Si tratterebbe del 23 ottobre. Cfr. Pagano, *Chiesa cattolica e leggi razziali*, OR, 20 dic. 2008, p. 4.

¹²² *Ibidem*. Il documento di riferimento porta la data del 30 ottobre.

¹²³ La conversione in legge fu effettuata repentinamente il 5 gennaio 1939. Un arco temporale brevissimo se si considera che l’art. 3 della legge 100 del 1926 fissava come termine massimo due anni dalla pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale. Cfr. P. Bova, *Matrimonio concordatario*, cit., p. 259.

¹²⁴ OR, 1 gen. 1939, *Un Motu Proprio ‘Qua cura’ del Sommo Pontefice Pio XI per l’ordinamento dei Tribunali Ecclesiastici d’Italia autorizzati a trattare le cause di nullità dei matrimoni*, p. 1. “Siccome il matrimonio consiste nel contratto matrimoniale elevato a dignità di Sacramento, può accadere che il contratto e conseguentemente il Sacramento siano nulli, o perché i coniugi erano incapaci di contrarre, o perché erano inabilitati da qualche impedimento dirimente, o perché apportarono un consenso coatto o perché non lo espressero in forma legittima e così via. In tali casi giudicare della validità o della nullità del matrimonio spetta esclusivamente alla Chiesa, la quale si serve all’uopo dei tribunali ecclesiastici [...]. Quanto arduo compito sia decidere se in un caso concreto il Sacramento del matrimonio sia stato

trattava di una riforma attesa da parecchi anni, viste le numerose carenze strutturali e culturali presentate dall'organizzazione giudiziaria ecclesiastica post-concordataria, e nell'atto ufficiale che la licenziava, “quasi a mo' di giustificazione”¹²⁵, traspariva il rammarico per il lungo ritardo. La sollecita preoccupazione del papa di creare tribunali tecnicamente “all'altezza dei compiti loro affidati”¹²⁶ e di sancire un perfezionamento del sistema giustizia, in momenti così critici, paradossalmente, rappresentava una messa in sicurezza delle nozze cattoliche ex art. 34, sulle cui vicende conclusive aggiungeva un qualche strato di impermeabilità da fattori esterni¹²⁷.

Per rendere un atto di giustizia e di pastoraltà, per tutelare il sacramento del matrimonio, il pontefice con un atto autoritativo, avocando a sé¹²⁸ alcune competenze

valido o meno capirà facilmente chiunque consideri la natura della controversia da definirsi in tribunale. Sembra superfluo illustrare i pericoli e danni che da un'eventuale errore del giudice, commesso sia in diritto e in fatto, possono provenire tanto alle parti che all'Istituto Matrimoniale non che al bene delle famiglie e della Civile Società”. Si era discusso approfonditamente della questione già il 22 luglio 1938 durante l'Adunanza plenaria dei Padri della Congregazione dei Sacramenti (che stava lavorando al progetto), a cui parteciparono anche i cardinali della Congregazione Concistoriale. L'oggetto era una figura giuridica fondamentale e di confine, intrisa di spiritualità come di enorme valenza civile e temporale, su cui apparve importante assicurarsi adeguata e solida competenza giudiziaria (*Ibidem*). Molte anticipazioni erano state predisposte con l'*Instructio servanda* della Congregazione dei Sacramenti del 15 agosto 1936. Cfr. A. C. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Milano 1941, p. 360 e ss.

¹²⁵ Così L. Capalti, *Nuovo ordinamento dei tribunali ecclesiastici*, in “Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale” a. XLIX, 1938, p. 499-505, il quale oltre a riportare il testo tradotto dell'atto pontificio, riferiva le varie denunce che, con grande acume, A. C. Jemolo aveva formulato in merito alla giurisdizione diocesana italiana post-concordataria. L'ecclesiasticista romano, infatti, già nel 1931, occupandosi dello specifico processo canonico, sottolineò la scarsa osservanza di garanzie giuridiche basilari (tante volte per ragioni religiose e morali): decisione *in iuxta allegata ed probata*, libero convincimento ed indipendenza del giudice. Agostino Pugliese, *Le nuove norme sui tribunali ecclesiastici regionali*, in “Rivista del Diritto matrimoniale italiano e dei Rapporti di famiglia”, a VIII, 1941, p. 97-108, offrì una disamina dettagliata delle nuove disposizioni e della procedura, ponendo in risalto che i giudici dovessero scelti necessariamente tra “laureati o almeno licenziati in diritto canonico” (p. 99). Anche in presenza di tali requisiti, in assenza del principio della inamovibilità dei giudici, nulla impediva che il “potere di eliminare qualcuno”, dopo la riforma, rimanesse in capo alla S. Congregazione dei Sacramenti. Tuttavia si puntualizzava che quest'ultima, senza partecipare all'esercizio della funzione giurisdizionale (che avrebbe inficiato l'autonomia dei giudici), espletava un'ampia funzione di controllo e di vigilanza di tipo amministrativo (p. 108). Meno certo ne era Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit. p. 370 e ss.

¹²⁶ Cfr. P. Fedeli, *Nota al motu proprio De ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Italiae pro causis nullitatis matrimonii decidendis*, in “Archivio di diritto ecclesiastico”, a. II, 1939, n. 2, p. 315-319, il quale rilevava pure che i membri dei vecchi tribunali “erano così digiuni di diritto”, e non solo: “sovente il suo prodotto, la sentenza appar[iva] un'offesa ai principî della logica e del diritto, nonché talvolta alle regole della grammatica e della sintassi latina o italiana” (p. 316-317). Da ultimo, ritorna sulla *ratio* dell'adeguata preparazione tecnica P. Bianchi, *I Tribunali ecclesiastici regionali: storia attualità e prospettive. Le norme CEI circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani*, in “Quaderni di diritto ecclesiastico”, a. 10, 1997, p. 393-420.

¹²⁷ La giurisdizione ordinaria dei presuli, in effetti, era suscettibile di influenze anche da parte del regime, se si tiene conto che tratto comune dei totalitarismi fu il controllo delle nomine dei vescovi, “direttamente o indirettamente sottoposti al nulla osta statale”. Sul punto cfr. F. Margiotta-Broglio, *Pio XI*, cit., p. 626.

¹²⁸ Joaquín Llobell, *Centralizzazione normativa e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale*, in “Ius Ecclesiae”, a. 3, 1991, p. 431-477, spec. p. 462-463, indirizzando l'interpretazione

della potestà vescovile, rompeva lo schema classico provvedendo a ripartire il territorio italiano in diciotto circoscrizioni ed a costituirvi rispettivamente una corte presieduta dall'arcivescovo¹²⁹, abilitandola a trattare e decidere le cause di I grado; per il II grado, salva sempre la facoltà di appellare direttamente alla Sacra Rota Romana, sulla base di una tabella predefinita si prevedeva lo spostamento del giudizio presso il tribunale di un distretto viciniore.

Intanto, la lettera enciclica, *Humani generis unitas*, concepita da papa Ratti in segno di protesta contro il razzismo e commissionata personalmente al gesuita statunitense Lafarge¹³⁰, sin dal giugno 1938, non riuscì mai ad essere pubblicata. A fine settembre il testo della bozza era stato ultimato, ma incappò in vari intralci e dissensi nella

dottrinale, dimostra che nell'ottica della "centralizzazione" i vescovi diocesani erano "stati privati - *ex iure* - della loro competenza materiale, in virtù dell'avocazione a sé, operata dal Romano Pontefice, ed il posteriore affidamento delle suddette cause ai tribunali da lui creati e agenti a titolo di vicario", benché la nomina relativa a tutti gli *officia* fosse affidata al *coetus regionalis*, ossia ai vescovi in carica nelle rispettive regioni. La prova della riserva pontificia è fornita dal fatto che i tribunali diocesani divenivano incompetenti *ratione materiae* per le sentenze di nullità matrimoniale. Le nuove corti furono istituite in deroga alla normativa comune vigente e precisamente al sistema del giudice naturale stabilito con il can. 1572 del codice del 1917 (collimante con l'antichissima disciplina circa il potere giudiziario dei vescovi), tuttavia non godevano di competenza universale e non erano da considerarsi tribunali apostolici. Importanti cambiamenti sono stati determinati dal Concilio Vaticano II e dal nuovo codice. Affermazioni e concetti che transitano integralmente in Idem, "*Quaestiones disputatae sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite*", in "Apollinaris", a. LXX, 1997, n. 3-4, alle. p. 591-592. Che prima e "dopo il 1938, quasi nessun autore si diffuse nei propri trattati o commentari a spiegare la natura e l'importanza dei tribunali, che allora genericamente venivano chiamati "regionali"", è un rilievo formulato da C. Zaggia, *I tribunali interdioesani o regionali nella vita della Chiesa*, in *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, curantibus Z. Grocholewski et V. Carcel Orti, 1984, p. 119-154, spec. nt. 3, p. 122.

¹²⁹ G. Sale, *I primi provvedimenti antiebraici*, cit., p. 474, indica già chiaramente l'emergere della tendenza ad attuare un potenziamento del ruolo dei metropolitani nella gestione e nel controllo delle diocesi. L. M. de Bernardis, *Sulla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici regionali*, in "Archivio di diritto ecclesiastico", a. V, n. 1, 1943, p. 24-39, specificava che i nuovi tribunali, con al vertice l'arcivescovo, presupponevano la regione conciliare ed erano investiti di una giurisdizione ordinaria, speciale e vicaria. Era una dimostrazione che la codificazione non aveva cristallizzato l'ordinamento canonico, che invece, "col manifestarsi di nuove insopprimibili esigenze, continua[va] perennemente ad evolversi". (p. 39). In tema, cfr. *Matrimonio e giustizia nella Chiesa locale. L'esperienza giudiziaria del Tribunale regionale etrusco*, a cura di Paolo Moneta, ETS, Pisa 1989, *passim* ed in particolare lo studio di G. Falsani, *Cenni storici e struttura organizzativa del Tribunale*, p. 161-169.

¹³⁰ Qualche anno prima il gesuita aveva pubblicato un volume intitolato *Interracial justice* (New York, 1937), che fu molto apprezzato dal pontefice. Così in G. Sale, "*Humani generis unitas*". *L'enciclica mai pubblicata di Pio XI sul razzismo*, in CC, 2-16 ago 2008, p. 213-226, spec. p. 214. La linea concettuale di John Lafarge trovò una significativa anticipazione in un suo precedente scritto sul conflitto interrazziale in America, che poneva in luce come la Chiesa cattolica avesse concentrato la sua attenzione "to the need of better race relations", alimentando le possibili sinergie ed evitando le separazioni e le ingiustizie: aveva puntato sull'interazione dei gruppi favorendo il dialogo tra le rispettive *élite*, cosicché "race prejudice is to be combated and not condoned". Pertanto, "as for the technique to be used", nulla era risultato più efficace che una "persistent organized education of the public" attraverso varie forme e modalità e soprattutto stimolando continui "personal contact and discussions between the members of the races, conducted by an elite of both racial groups". Idem, *The catholic solution of the american race conflict*, in *Analecta Gregoriana*, v. X, *Miscellanea Vermeersch. Scritti pubblicati in onore del R. P. Arturo Vermeersch S.J.*, v. II, *Studi di diritto civile e sociologia*, Roma 1935, p. 347-351.

gerarchia ecclesiastica che, per un eccesso di zelo, finirono per rallentare di quattro mesi il tragitto verso la scrivania pontificia e per spegnerne il deciso impeto iniziale: un documento “ad uso *immediato*”, conformemente alla volontà del Santo Padre, appariva inefficace e privo di carica rispetto ad una trattazione di taglio dottrinale con una “dimensione *più ampia e profonda*”. Nell’interminabile gestazione l’altro ostacolo incontrato derivava dal costante serpeggiare del “tradizionale antiggiudaismo, per motivi non razziali, ma religiosi, presente in buona parte della cultura cattolica di quel tempo”¹³¹.

Se motivazioni specialmente “procedurali” più che ideologiche¹³² determinarono lo slittamento della stesura dell’enciclica, i vertici della gerarchia, nel calcolo valutativo delle opportunità e delle manovre da prediligere, si trovarono evidentemente tutti d’accordo ad imprimere un’accelerata alla coeva iniziativa d’impronta giurisdizionale, già da anni in cantiere, ed a farla decollare in tempi brevi. Nel dare la precedenza a tale operazione di svecchiamento e di riordino del sistema, nel generare nuovo diritto e nuove figure istituzionali si tenne in debito conto la stabilità del Concordato e dell’assetto statale vaticano¹³³. Prevalsero nettamente le logiche di equilibrio nei rapporti con il regime e nel controllo sociale che, agli sgoccioli del 1938, avevano disgiunto il problema della razza da quello matrimoniale, in fondo la questione religiosa da quella politica. La tutela degli ebrei dalle persecuzioni legali, di quanti avevano scelto di mantenere la propria identità, di rimanere ebrei, semplicemente se stessi e perciò persone interiormente diverse, poteva ancora attendere¹³⁴.

¹³¹ G. Sale, “*Humani generis unitas*”, cit., p. 220-221 anche per le citazioni appena precedenti. A causa di una sorta di “sabotaggio” interno all’ordine sacerdotale ed alla sovrapposta iniziativa di p. Enrico Rosa, la bozza fu inviata in Vaticano solo il 21 gennaio 1939, quando Pio IX era gravemente malato. Ivi, p. 222-225 anche per le antecedenti espressioni. G. Sale, *Antigiudaismo o antisemitismo?*, cit., da portavoce moderno della Chiesa dichiara che “essa non ha difficoltà ad affermare che l’antigiudaismo professato da molti cattolici durante i secoli ha fortemente contribuito alla discriminazione delle comunità ebraiche della diaspora – condannandole a una forma spesso disumana di segregazione e di aperta discriminazione sociale – e quindi a chiedere perdono per gli errori commessi dai suoi figli contro i “fratelli maggiori”, come del resto Giovanni Paolo II ha già fatto” (p. 431).

¹³² G. Sale, “*Humani generis unitas*”, cit., p. 226.

¹³³ Cfr. OR, 5 gen. 1939, *Religione e Stato*, a firma di “D.”, p. 1-2.

¹³⁴ Accanto a quella mai pubblicata, nella diversità del contesto storico-politico seguito all’invasione della Polonia la prima enciclica di Pio XII, datata 20 ottobre 1939, più che schierata direttamente contro il razzismo, si presentò come “un atto di condanna di ogni forma di totalitarismo”. Cfr. l’analisi di G. Sale, *Antigiudaismo o antisemitismo?*, cit., p. 430-431.